P E R

L' ENFITEUTA PIETRO MOCCIA

C O N T R O

LI BENEFICIATI EBDOMADARJ DELL' ECCLESIASTICO BENEFICIO, FONDATO DAL CAPITOLO DI AVERSA , EREDE DEL CANONICO SUCCANTORE D. ANGELO RANIERI.

COMMESSARIO DEGNISSIMO, IL SIGNOR GIUDICE DELLA G.C. DELLA VICARIA D. GENNARO SAVA.

Presso lo Mastrodatti D. Ambrosio Jasio.

TRE Sacerdoti della Città di Aversa, denominati *D. Antonio di Amore*, *D. Vincenzo Romano*, e *D. Matteo Paone*, asserendosi Beneficiati Ebdomadarj del Beneficio Ecclesiastico, fondato dal Canonico *Succantore* D. Angelo Ranieri, non ritrovando altro modo, come deluder le Sovrane, e le salutare leggi contro dell' *Amortizazione*, nell' anno 1788. comparvero in Vicaria, dicendo, che nell' anno 1758. si affittarono a Carlo Moccia li territorj, appartenenti al suddetto Beneficio, per anni 29.; da principiar l' affitto nel 1766., e finire nel 1795., per l' annuo estaglio di duc. 144., *senza il consenso del Vescovo di allora, Patrono degli Ebdomadarj, e senza Real permesso*. E non essendo essi tenuti di stare a così lunga locazione, fatta *senza i solenni delle leggi, e senza l' assenso del Patrono*; addimandarono ordinarsi a Pietro Moccia, attual colono, che, venendo il giorno de' 25. Agosto 1789., sfrattasse da' territorj enunciati; e li lasciasse liberi, e vacui a di lor benefizio; senza pregiudizio di altre di lor ragioni, non men per la pretesa frode usata dal Moccia per l' affitto, che per la supposta di lor lesione nel contratto. Riuscì a' medesimi sulle prime di ottener dallo Scrivano della causa il solito decreto di *sfratto*; ma portata la controversia al giudizio del Consiglio, da questo la di lor pretensione fu sottoposta a termine ordinario. E, seguita la di lui compilazione, dalla G. C. si fece consulta al Sovrano, per la regolarità, e validità del contratto. Volendo però chiuder la bocca ad essi Beneficiati Ebdomadarj, intorno alla pretesa mancanza delle solennità, la stessa G. C. chiese al Re

la *Sanatoria*; per indi publicare il suo decreto di *absolvatur ab impeditis*. La Maestà Sua, per li tanti di loro schiamazzi, non venne ad accordarla; e con Real Dispaccio de' 4. Maggio corrente anno 1793., incaricò la stessa G.C., a decider la causa; e a dar luogo a'legittimi gravami. Per lo che dovendo ora essa G. C. interporre la di lei decisione, conviene che abbia presente quel che vado a dire.

VEnendo a morte D. Angelo Ranieri, Canonico *Succantore* del Capitolo di Aversa, a 15. Luglio 1722., fece il suo testamento, con cui istituì suo erede universale, e particolare il suo Capitolo; a cui ordinò, subito seguita la di lui morte, *di fondare un Beneficio Ecclesiastico, a libera collazione dell' Ordinario pro tempore di quella Città, sotto il titolo di Giunta alli dodeci Reverendi Beneficiati Mensionarj, seu Ebdomadarj del detto Capitolo*. E di assegnar per dote dello stesso Beneficio duc. 4. m., in tanti beni stabili, dagli suoi ereditarj; la rendita de' quali unicamente ripartir si dovesse fra li quattro suoi *Beneficiati Ebdomadarj*, senza che ne partecipassero giammai gli antichi, anche in mancanza de' suoi. Volle egli, che in ogni caso di vacanza di ciascun de' suoi *Beneficiati Ebdomadarj, il jus di nominare, eliggere, e presentare, come di sopra, tante volte occorrerà il caso della vacanza di essi, e ciascheduno di essi, sia, e debbia essere, a libera collazione dell' Ordinario pro tempore della Città di Aversa, COME SEMPLICE BENEFICIO ECCLESIASTICO, fondato da esso Canonico Succantore, A LIBERA COLLAZIONE di detto Ordinario* (1).

Seguita la di lui morte, dalla G. C. della Vicaria, a 1. Settembre 1722., si spedì il *Preambolo ex testamento* in benefizio del Capitolo (2). Da cui si ricorse al Cardinal Caracciolo, allora Vescovo di Aversa, esponendogli fra l'altro, che *li quattro Beneficiati erano a libera collazione di* *sua*

(1) *Fol.* 73. *a t. a fol.* 75.
(2) *Fol.* 80.

sua Eminenza, come Ordinario Aversano, e de' suoi successori in perpetuo; e per ciò lo pregaron degli ordini opportuni, per l'adempimento della volontà del testatore (1). Dal Cardinale a 8. Giugno 1723. si ordinò, *quod, pro petita erectione, procedatur ad ea, quæ incumbunt*; esibendosi principalmente la disposizione del fondatore; e l'assegnamento de' stabili nella quantità di duc 4. m.; da apprezzarsi coll'intelligenza del Reverendo Promotor Fiscale della Curia (2). Così si eseguì, ad istanza di quattro Canonici, deputati del Capitolo, e del Canonico de Rosa, Promotor fiscale della Curia, da' periti, ed agrimensori eletti; li quali misurarono un territorio, arbustato, vitato, e seminato, sito nel luogo detto *Sannazaro*, ereditario del Canonico Ranieri, per moggia quattordici, quarte otto, none cinque, e quinte due, e mezza (3). Di più un' altro territorio *scampìo lavoratorio*, sito nel luogo detto la *Masseria di Diana*, per moggia tre, quarte nove, none otto, e quinte una, anche ereditario dello stesso Canonico. Come pure un' altro pezzetto *scampìo, lavoratorio*, sito nello stesso luogo, confinante all' altro, per quarte nove, di *frutto*, e *siepe*, parimente ereditario, come sopra (4).

Gli stessi periti, avendo riguardo, tanto a tomoli settantasei di grano, che il territorio sito in *Sannazaro* dava allora di rendita in ogni anno, valutato alla ragione di carlini dieci al tomolo; ed a duc. 23., per botte sei di vino, che parimente lo stesso territorio dava in ogni anno, quanto per lo di più, che potea dare in appresso l'arbusto, per esser piantato quasi tutto di pioppi giovani, e bene vitati, in uno ascendente l'annua rendita a duc. 99., apprezzarono il territorio suddetto per duc. 3. m. 300., alla ragione del 3. per 100. Ed avendo parimente riguardo agli altri due territorj, confinanti tra di loro, che davan l'annua rendita di tomoli ventuno di grano, valutato al co-

 stu-

(1) *Fol.* 81.
(2) *d. fol. a t.*
(3) *Fol.* 84. *a t.*
(4) *d. fol.* 84.

stume Aversano, a carlini dieci il tomolo, apprezzaron li medesimi due territorj per duc. 700., anche alla ragione del 3. per 100.. In uno componenti tutti e tre gli enunciati territorj il valore di duc. 4. m. (1).

Seguito l'apprezzo, dal Capitolo si stipulò, a 3. Settembre 1724., publico istromento; in cui intervennero diceotto Canonici, tra graduati, e semplici; ed enunciando la disposizione del Canonico Ranieri, per la fondazione del *Beneficio Ecclesiastico*, come di lui erede, cedè, ed assegnò li suddetti territorj del valore di duc. 4. m., per *dote, e fondo dotale in perpetuum delli detti quattro Beneficiati Mensionarj, seu Ebdomadarj, ut supra giunti, noviter eligendi, e de di loro successori in perpetuum. Ita che possano, e vogliano percepire ogni anno in perpetuum li frutti, & entrade, che ogni anno perveniranno delli detti territorj, ut supra ceduti, & assegnati; con dividersili, e distribuirseli fra essi quattro Beneficiati Mensionarj, seu Ebdomadarj, e loro successori in perpetuum, egualmente,* ESCLUSI AFFATTO LI DETTI ALTRI DODECI ATTUALI; *ponendo quelli nel luogo, vice, grado di detto Reverendissimo Capitolo, nel nome suddetto; e costituendoli Procuratori irrevocabili, come in cosa propria. Con ampla potestà di poterne detti quattro Beneficiati Mensionarj, seu Ebdomadarj, ut supra giunti, nominati saranno da detto Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Caracciolo, per essi in detti nomi, e per loro successori in perpetuum, pigliare la vera, reale, e corporale possessione di detti territorj in virtù della presente cessione, & assegnamento; e quelli affittare, esiggere, e percepire li frutti, & entrade di essi; E FARE OGNI ALTRA COSA, che detto Reverendissimo Capitolo poteva fare, in detto nome, avanti la presente cessione, & assignamento di essi, non riserbandosi essi Signori, Dignità, e Canonici, in detti nomi cosa alcuna, se non che li assensi sopra di ciò impetrandi, quatenus fossero necessarj* (2).

Lo

(1) *Fol.* 82.
(2) *Fol.* 77. *a t.* 78.

Lo ſteſſo Capitolo eſpreſſamente ſi proteſtò, che *la detta eredità, e tutti li beni ereditarj di detto quondam Canonico Succantore, D. Angelo, non ſi dovean confondere con la Maſſa Capitulare, ma ſempre ſia un corpo diſtinto, diviſo, e ſeparato dalla detta Menſa Capitolare, acciò in qualſivoglia caſo non ſia pregiudizio al detto Reverendiſſimo Capitolo l'accettazione di detta eredità, e godano del beneficio dell'inventario, e di ogni altro Privilegio, che de jure in qualſivoglia modo poſſa ſpettare al detto Reverendiſſimo Capitolo, & non aliter* (1).

E finalmente avendo li Canonici ſuddetti conſiderato, che *l'accreſcimento del numero de' Beneficiati, ſeu Menſionarj, apportava maggior ſervizio alla detta Chieſa Cattedrale, e decoro al Reverendiſſimo Capitolo; per ciò in virtù dello ſteſſo iſtromento, ſpontaneamente diedero, in nome di eſſo Capitolo, il conſenſo alla fondazione, ed erezione delli ſuddetti altri quattro nuovi Beneficiati, ſeu Ebdomadarj, faciendi dall'Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Caracciolo, Veſcovo di Averſa, nel modo come di ſopra eſpreſſato, e dichiarato, in eſecuzione dell'ultima volontà, e pia diſpoſizione fatta dal ſuddetto quondam Signor Succantore D. Angelo Raniero nel ſuo ultimo teſtamento, e ſervata la forma di quello* (2).

Ebbe il ſuo effetto l'erezione del nuovo Beneficio Eccleſiaſtico; ed il Cardinale Caracciolo, come *Ordinario* di Averſa, e li ſuoi ſucceſſori, come *Ordinarj* altresì, conferirono lo ſteſſo Beneficio a quegli Eccleſiaſtici, che a loro piacque di ſcegliere. Li Beneficiati Ebdomadarj eletti ſi poſero in poſſeſſo de' territorj appartenenti al Beneficio; e ſi diviſero le di loro rendite; che ora ſi ignorano a quanto aſceſero fino al 1730. Si ſanno bensì quelle ricavate in appreſſo, mentre gli ſteſſi territorj, in detto anno 1730., ſi diedero in affitto a D. Nicola Campagnone, per anni quattro, e per l'annuo eſtaglio di duc. ottantotto;

 co-

(1) *Fol.* 79.
(2) *d. fol.* 79.

come apparisce dal di lui obbligo de' 13. Agosto 1730. (1). Li medesimi territorj per simile estaglio si affittaron di nuovo allo stesso Campagnone, per altri quattro anni, terminandi in Agosto 1738.; ma costui a 25. Maggio 1736. lo rinunziò a benefizio degli Ebdomarj dalla metà di Agosto in avanti (2).

Nello stesso anno 1736. essi Ebdomadarj ricorsero in Roma dal-

(1) *Fol. 29. a t. lit. A a fol.* 31.. In quest' obbligo intervennero da una parte D. Liborio di Curia, D. Francesco Andreozzi, e D. Nicolao Andreozzi, come Beneficiati Ebdomadarj del Beneficio fondato dal Canonico Ranieri, anche in nome e parte dell' altro Beneficiato Ebdomadario D. Antonio Todisco. E dall' altra parte D. Nicola Campagnone; da' quali si stabilì l' affitto con varj patti e condizioni; ed esso di Campagnone si obbligò di corrispondere agli Ebdomadarj l' estaglio anticipato mese per mese, a ragione di duc. sette, gr. 33., e cavalli 4.. L' obbligo fu sottoscritto da' sopraddetti tre Beneficiati Ebdomadarj, dal Campagnone, e da due testimonj. In piedi di cui si legge. *Not. Nicolaus Melorio pro Actuario stipulavit, ideo se subscripsit. Concordat cum suo originali, salva meliori collatione, & in fidem ego qui supra N. Nicolaus Melorio de Aversa requisitus signavi.* Vi è il segno.

(2) *Fol. 49. lit. B.* Questa rinunzia fu sottoscritta a 25. Maggio 1736. da D. Nicola Campagnone, e da due testimonj; e si disse che fu fatta *mediante anche il consenso* de' Beneficiati Ebdomadarj. In piedi di essa si legge. *Ab actis quondam Notarii Nicolai Antonii Gaeta Civitatis Aversæ extracta est præsens copia, factaque collatione concordat meliori semper salva, & in fidem ego Notarius Matthæus Carcena de Aversa, ad præsens conservator schedæ, & prothocollorum dicti quondam Notarii Nicolai Antonii Gaeta hic me subscripsi, & signavi rogatus &c.. Aversæ die 23. mensis Januarii 1749.* Vi è il segno. *Extracta est præsens copia ab alia copia mihi exhibita, ex exhibenti statim restituta, cum qua facta collatione concordat, meliori semper salva, & in fidem ego N. Joachimus Mormile Aversanus requisitus signavi.* Vi è il segno.

dalla Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, dicendo, che dalli territorj suddetti altro non ritraean di rendita che annui duc. 88.; e che *Giuseppe Magliulo* l'avea offerto tomoli 94. di grano, quando gli si concedeano in enfiteusi per ogni 29. anni; e *ridundando la censuazione in evidente utilità della Chiesa*, ne dimandarono il *Beneplacito Apostolico* (1). Dalla Sacra Congregazione, con di lei *Rescritto* de' 2. Marzo 1736. fu rimesso l'affare al Vescovo di Aversa, affinchè, *veris existentibus narratis, & prævia Edictorum affixione, postquam compererit in evidentem Ecclesiæ utilitatem fore cessuram, petitam facultatem concedendi præfatum fundum in emphyteusim ad viginti novem annos, pro annuo canone, & conditionibus supra expressis, pro sui arbitrio, & conscientia Oratoribus impartiatur* (2). Lo stesso *Rescritto* fu presentato dagli Ebdomadarj al Vescovo di Aversa, senza prima badare a munirlo del *Regio exequatur*; ed esso Vescovo delegò l'affare alla sua Curia (3). Presso di cui comparve con istanza il Procuratore degli Ebdomadarj, e presentando il *Rescritto* suddetto, addimandò *procedersi sen. ser. all' affissione dell' Editti, & quatenus opus all' accensione della candela*. Dal Vicario Generale a 15. Aprile 1736. si ordinò, *quod capiatur informatio super expositis in præsenti comparitione, ad finem &c.; & interim fiat accessus super faciem loci per dominationem suam Reverendissimam* (4). Si presentò ancora contemporaneamente l'obbligo del suddetto di Campagnone. E a 23. Aprile dello stesso anno si spedì l'Editto, facendo noto a tutti que' che concorrer voleano per l'enfiteusi, di presentar le di loro offerte fra giorni quattro, per indi accendersi la candela, e liberarsi al più offerente (5). L'Editto fu affis-

 so

---

(1) *Fol. 29. lit. C.*
(2) *Fol. 29. a t. lit. D.*
(3) *Fol. 43.*
(4) *Fol. 29.*
(5) *Fol. 31. lit. E.* Questo Editto fu spedito da *D. Gio. Tommaso Alfano, Dottore dell' una, e dell' altra legge,*

so nella Chiesa Cattedrale di Aversa, ed in quella di Casaluce nello stesso giorno de' 23. Aprile; e fu tolto a 29. dello stesso mese (1).

Carlo Moccia, vedendo l'Editto, con cui si invitavan tutti a concorrere per l'enfiteusi, a 25. dello stesso mese; vale a dire dopo due giorni della sua publicazione, presentò la sua offerta di annui tomoli cento di grano (2). Dagli Ebdomadarj si accettò l'offerta; e si dimandò di accendersi la candela (3). Così si ordinò con decreto della Curia a 30. dello stesso mese (4). La quale, accesasi a 2. Maggio 1736., si estinse in beneficio di Moccia; per non esser compario altro oblatore (5). E quindi dalla Curia a 5. dello stesso mese di Maggio, visto il Rescritto della Sacra Congregazione, *Visis, affixis alias facto per dictos Reverendos Hebdomadarios in actis praesentato*, gli Editti affissi, e publicati nella Chiesa Cattedrale di Aversa, ed in quella di Casaluce, l'offerta fatta da Carlo Moccia, l'atto dell'accensione, ed estinzione della candela, e tutti gli atti, *factoque etiam per nos accessu super faciem loci, ex quibus constat exposita, & narrata per Oratores fuisse, & esse vera, veritateque fulgiri, dictique territorii concessione cessisse, & cedere, in evidentem Ecclesiae utilitatem*; per ciò, *praesenti nostra Sententia, praedicta Apostolica auctoritate nobis subdelegata, ET QUA FUNGIMUR, petitam facultatem, praefatum territorium in emphyteusim concedendi ad viginti novem annos dicto Carolo Moccia, pro supradicta annua* ca-

---

ge, *Professore di Sacra Teologia, Protonotario Apostolico, Nobile Salernitano*, e *della medesima Chiesa Cattedrale Canonico, dell'Illustrissimo, e Reverendissimo Signor D. Nicola Spinello per la Dio grazia, e della Santa Sede Vescovo di Aversa, Vicario, Luogotenente, Officiale Generale, in spiritualibus, & temporalibus, e Subdelegato Apostolico*.

(1) *Fol.* 32. *lit. F*, e *dict. fol. a t. lit. G.*
(2) *d. fol.* 32. *a t. lit. H.*
(3) *d. fol. a t. lit. I.*
(4) *Fol.* 33. *lit. K.*
(5) *d. fol.* 33. *lit. L.*

canone tuminorum centum frumenti, Oratoribus prædictis concedimus, & indulgemus. Ad quod effectum quodcumque instrumentum, sive instrumenta, desuper conficiendi, & stipulandi, etiam Apostolica auctoritate, & facultate, PARITER tenore præsentium damus, & impartimus (1).

Susseguentemente a 29. dello stesso mese di Maggio 1736. si stipulò l'istrumento; in cui da una parte intervennero li Sacerdoti D.Liborio de Curia, D. Francesco Andreozzi, e *D.Domenico Trotta*, tanto come Beneficiati Ebdomadarj del Beneficio Ecclesiastico, fondato dal Canonico Ranieri, e per li di loro Beneficiati Ebdomadarj successori *in infinitum*, quanto come messi, ed internuncj del quarto Beneficiato Ebdomadario *D. Nicola d'Andreozzo*, e de' di lui Beneficiati Ebdomadarj successori parimente *in infinitum*. E dall'altra parte intervenne Carlo Moccia. Da' primi tanto nel nome proprio, che *per li di loro successori Beneficiati Ebdomadarj in perpetuo*, si concedettero in enfiteusi li suddetti territorj ad esso di Moccia, *per se, suoi figli, legittimi, e naturali, ed eredi del suo corpo, e retta linea legittimamente discendentino, con il detto patto di rinovare la presente concessione, da ventinove in ventinove anni, servata la forma del detto decreto, e non altrimenti; principiando la presente concessione dalla metà di Agosto 1736. in avanti*; per l'annuo canone di tomoli cento di grano, portato in casa de' respettivi Beneficiati Ebdomadarj; oltre di quattro caponi. Esso di Moccia si obbligò ancora collo stesso istromento di pagare a' Beneficiati Ebdomadarj *ducati undeci* alla fine di Giugno dello stesso anno 1736. per la metà delle spese da' medesimi erogate, per l'effettuazion del contratto; mentre egli in tempo della stipola dell'istromento *non possedea una tal somma* (2).

Carlo Moccia ne conseguì il possesso de' territorj censuiti; e puntualmente adempì all'annuo canone in grano; ed alla consegna de' quattro caponi. Nell'anno 1756. fu indotto da' Beneficiati Ebdomadarj di commutare in danajo l'an-

(1) *Fol.* 33. *a t. lit. M.*
(2) *Fol.* 41. *a* 47.

suo canone, che stava corrispondendo in genere; onde fece l'offerta di annui duc. 144.; e nello stesso tempo, stando per terminare il tempo della prima concessione; dimando la rinovazion dell'enfiteusi per altri 29. anni (1). Li Beneficiati Ebdomadarj accettaron l'offerta, come più *maggiore, e più vantaggiosa*; e comparvero nella Curia di Aversa, dimandando farsi gli atti necessarj per la rinovazione. In vista della di loro istanza, con decreto de' 27. Febbrajo 1756. dalla Curia si ordinò, *quod super expositis capiatur summaria informatio ad finem &c.; & interim fiat accessus super faciem locorum, una cum peritis* (2). Restò l'affare in silenzio per molti mesi. Indi a 14. Gennajo 1757. si spedì l'Editto, invitando tutti que' che concorrer voleano per la nuova censuazione, di presentar fra giorni quattro offerta maggiore, altrimenti rinovavasi l'enfiteusi con esso di Moccia (3). L'Editto fu affisso nella porta della Curia, in un albero degli stessi territorj, nella Chiesa Cattedrale di Aversa, ed in quella di Casaluce (4).

Da' Beneficiati Ebdomadarj, di accordo con Carlo Moccia, *in vigore anche del decreto interposto dalla Rev. Curia Vescovile di detta Città*, si elessero due periti, ed agrimensori di Campagna; da' quali a 18. Febbrajo dell' anno 1757. si formò la di lor perizia; con cui dissero, di essersi conferiti nel suddetto territorio arbustato di moggia quindeci in circa, e di averlo ben riconosciuto, ed osservato; ed avendo *mira al sito*, e alla *qualità* del medesimo, credettero di poter rendere per ogni anno tomoli sessantasette, e mezzo di grano; alla ragione di tomoli quattro e mezzo per ogni moggio; quale valutarono a carlini dodeci il tomolo, secondo li prezzi che allora correano, *non ostante che per l'addietro si sia costumato valutare il grano di simil qualità a carlini dieci il tomolo*; e dall'arbustato poteasi raccogliere *tra fertile, ed*

(1) *Fol.* 36. *a t. lit.* O.
(2) *Fol.* 35. *lit.* P.
(3) *Fol.* 38. *lit.* Q.
(4) *Fol.* 38. *a t.*, *fol.* 39., *d. fol.* 39. *a t.*, & *fol.* 40.

ed infertile per ogni anno *botte dodeci di vino;* che valutarono a carlini venticinque la botte, *franco di spesa*. Sicchè l'annua rendita, tanto in grano, che in vino, di detto territorio, la fissaron per annui duc. 111. . Soggiunsero di essersi altresì conferiti nell'altro territorio di moggia cinque in circa, *scampio, e seminatorio;* che anche credettero di poter dare l'annua rendita in tomoli quindeci di grano, valutato alla stessa ragione di carlini dodeci il tomolo. Per lo che l'annua rendita degli accennati territorj la fissaron per annui duc. 129. , *avendo anche riguardo agli affitti* maggiori de' territorj convicini (1).

Susseguentemente si presentaron gli articoli. Si presentò la copia dell'istromento de' 29. Maggio 1736. per la censuazione del primo *ventinovennio* (2). Si presentò altresì la copia della rinunzia dell'affitto fatta nell'anno 1736. da Campagnone (3). E a 25. Febbrajo 1757. dalla Curia si esaminaron due altri agrimensori, e periti di Campagna; li quali deposero di ridondare in evidente utilità della Chiesa la rinovazion dell'enfiteusi colla nuova offerta; dando ragione nelle di lor deposizioni, del vantaggio che ricavava il Beneficio da una tal rinovazione (4). Nello stesso giorno de' 25. Febbrajo 1757. comparve di nuovo Carlo Moccia, dicendo di aver vantaggiata la censuazione fino ad annui duc. 144.; per ciò fece istanza di accendersi la candela. Con decreto interposto nello stesso giorno così si ordinò. E l'atto dell'accensione seguì a 28. dello stesso meso; che per non esser concorsi altri oblatori, si estinse in di lui benefizio, per gli annui duc. 144. offerti (5).

Dalla Curia a 1. Marzo 1757. presedendo in essa, *D. Franciscus Antonius Romanus, U. J. D.* . . *ac Illustrissimi, & Reverendissimi Domini D. Nicolai Spinello Episcopi Aversani, in spiritualibus, & temporalibus Vicarius, Locumtenens, & Officialis generalis,* si dichiarò. *Petitam*

(1) *Fol.* 40. *lit. R. a fol.* 41.
(2) *d. fol.* 41. *a* 42.
(3) *Fol.* 42. *a t. a fol.* 47., *fol.* 49. *lit. R.*
(4) *Fol.* 49. *a t. lit. S, & fol.* 50. *lit. T.*
(5) *Fol.* 50. *a t. lit. V, & fol.* 51. *lit. X.*

tam prorogationem dictæ emphyteusis instituendæ per alios viginti novem annos, computandos ab anno 1766., *usque ad annum* 1795., *cedere in evidentem Ecclesiæ utilitatem, proindeque ut licitam, & a jure permissam, fieri, & institui posse emphyteusim prædictam inter dictos Reverendos Hebdomadarios ex una, & laicum Carolum Moccia ex altera parte, pro prædicta summa duc. centum quadraginta quatuor, monetæ Regni, solvendorum per dictum Carolum Moccia dictis quatuor Hebdomadariis; licentiam concedentes cuique Notario conficiendi instrumentum, sive instrumenta pro cautela prædictorum. Ita dicimus, decernimus, ac sentiamus, non solum isto, SED OMNI MELIORI MODO* (1).

Dopo scorsi ventidue mesi dall' interposizion del trascritto decreto, e propriamente a 24. Settembre 1758. si stipulò l'istromento; in cui da una parte intervennero li Sacerdoti D. *Domenico Trotta*, e *D. Nicola Andreozzi*, che intervennero altresì nel precedente istromento, stipulato per lo primo *ventinovennio*, D. Giovanni Miniero, e D. Lorenzo Fiordelisio, tanto come Beneficiati Ebdomadarj attuali del Beneficio Ecclesiastico, fondato dal Canonico Ranieri, quanto per li Beneficiati Ebdomadarj successori. E dall' altra intervenne Carlo Moccia, tanto per se, che *per li di lui figliuoli dal suo corpo legittimamente discendentino*. E nel nome suddetto, *tanto per esecuzione del suddetto decreto, interposto dalla Reverendissima Curia, sotto detto dì primo Marzo* 1757., *quanto per OGNI ALTRO MODO MIGLIORE*, essi Beneficiati Ebdomadarj concedettero in enfiteusi gli enunciati territorj allo stesso di Moccia, *per se, e per li suoi figliuoli legittimi, e naturali dal suo corpo, e retta linea legittimamente discendentina*; *col patto da rinovarsi da ventinove in ventinove anni*. Da correr la nuova concessione dalla metà di Agosto 1766., e terminare alla metà di Agosto 1795., per l'annuo canone di duc. 144., oltre di carlini dieci per li quattro caponi. Con doversi bensì dall' enfiteuta in ogni fine di ventinove anni dimandar la rinovazione; e dagli Beneficiati Ebdomada-

(1) *Fol.* 52. *a t. lit. T.*

darj accordarsi, per lo stesso annuo canone. Restando nondimeno proibito all'enfiteuta di vendere, alienare, o permutare li territorj censuiti; o di assegnarli in dote, senza l'espresso consenso de' Beneficiati Ebdomadarj; quale accordandosi si dovesse a lor pagare il *laudemio* al due per 100. sul prezzo della vendita (1).

Gli enunciati Beneficiati Ebdomadarj vollero approfittarsi sopra le povere spalle di Carlo Moccia. La nuova concessione andava a principiar nell'anno 1766.; ed intanto l'obbligarono di pagare a' medesimi gli annui duc. 144. dall'anno 1759. in avanti, oltre di carlini dieci per li caponi al la forza del contratto tutto ciò, che si producea ne' territorj censuiti, si appartenea all'enfiteuta; ed intanto l'obbligarono ancora di piantare intorno al territorio grande sito in *Sannazaro*, a sue proprie spese, una *ghirlanda di Olmi*, li quali, giunti al taglio, si dovessero vendere, coll'intelligenza de' medesimi; dividendosi il prezzo, metà a benefizio de' Beneficiati Ebdomadarj, e metà a benefizio dell'enfiteuta. E così anche si dovesse praticare, piantandosi dall'enfiteuta medesimo la *ghirlanda di Olmi*, anche nell'altro piccolo territorio. Come pure, volendo l'enfiteuta arbustare di pioppi altresì il territorio piccolo, niente potesse pretender da' Beneficiati Ebdomadarj in fine del ventinovennio, per l'aumento fatto, ma questo rimaner dovesse intieramente in benefizio di essi Beneficiati Ebdomadarj (2).

Il tutto si adempì da Carlo Moccia fin che visse; e dopo la di lui morte, passati gli enunciati territorj a Pietro suo figliuolo, da costui si adempì ancora colla massima puntualità alla corrisponsione dell'annuo canone; quale si introitò da' Beneficiati Ebdomadarj senza veruna riserba, o protesta, fino al 1788., perchè sempre da lor fu reputato giusto, legittimo, e vantagioso il contratto. Intanto la Maestà del Re nostro Signore, per sollievo de' suoi Vassalli, si benignò con Real Dispaccio de' 17. Agosto 1771. di Sovranamente risolvere; *Che li beni, conceduti in enfiteusi* de'

(1) *Fol.* 18. *a* 26.
(2) *Fol.* 22. *a* 23.

de' Luoghi Pii, *si considerino, come allodiali del Concessionario in ogni genere di Commercio, sotto il solo peso dell' antico Canone. Che l' antico Canone non si possa aumentare: Che finite, e non finite le linee, possono i beni suddetti alienarsi dell' enfiteuta. E finite le linee, passi il dominio utile alli di loro eredi, anche estranei di essi. Che le enfiteusi suddette non si possino caducare, se non per canone non pagato per tre anni; o per abuso, o deteriorazione tale del fondo, che alteri notabilmente la natura. Che i miglioramenti si debbono all' enfiteuta, o conduttore da quel nuovo concessionario laico, a cui si dee concedere il caducato. E che finalmente le locazioni ad longum tempus si considerino come enfiteusi; e si osservi in esse lo stesso, che si è detto dell' enfiteusi. LASCIANDO LA MAESTA' SUA LE ALTRE QUESTIONI, CHE POSSONO AVVENIRE ALLA DECISIONE DE' GIUDICI, I QUALI DOVRANNO COLLO SPIRITO DI QUESTA DISPOSIZIONE, E DICHIARAZIONE REGOLARE LE LORO SENTENZE.*

Dopo del trascritto Real Dispaccio si promossero de' dubbj intorno al tempo degli affitti a lungo tempo; ed a quelli fatti coll' *Assenso Pontificio, richiesto negli affitti de' beni Ecclesiastici, eccedenti il trienno*; e quindi con altro Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777. dal Re si dichiarò, *che se siasi convenuto da principio lo affitto per un intero decennio, o per altro maggior tempo, o sia già cominciato, ancorchè non finito; e che tutta via il conduttore se ne trovi proseguendo il compimento, sia egli cotesto affitto valevole a far considerare nella persona del conduttare, come enfiteusi, il fondo locato per tal decennio.*

Quanto poi all' *altro dubbio, che riguarda l' Assenso Pontificio, ha riflettuto, che il conoscere della utilità, e della necessità delle alienazioni de' fondi della Chiesa, tra le quali si è noverato lo affitto a lungo tempo (poichè tal disamina nulla di spirituale in se contiene) appartenga unicamente alla Sovrana Potestà. Che il divieto di sì fatte alienazioni deriva soltanto dalle leggi civili, onde che per mero abuso si trovano in questa materia Pontefície Decretali, non in ogni parte per altro osservate. E fi-*

nal-

nalmente, che le leggi comuni, e quelle del Regno, non hanno mai richiesto Assenso alcuno alle locazioni de' fondi delle Chiese, e di altri Pii luoghi.

Per le quali considerazioni ha Sua Maestà risoluto, che l' affitto a lungo tempo nella maniera spiegata di sopra, ancorchè senza alcuno Assenso della Corte di Roma, sia efficace per l' esecuzione della Real determinazione del dì 17. di Agosto dell' anno 1771.

Ha dichiarato però nel tempo stesso espressamente, che quando si tratta di beni di Chiesa di Regia fondazione, o di altri Pii luoghi di Padronato, o Regio, o Feudale, e di qualunque Privato, non sieno valevoli gli affitti decennali, o di altro maggior tempo, se non se con espresso Real consenso, o del Padrone (1).

In questo stato di cose, stando prossimo a terminare il secondo *ventinovennio* dell' enunciata censuazione; e non potendo li Beneficiati Ebdomadarj attaccar di fronte le leggi contro dell' *amortizazione* di sopra trascritte, colla lusinga di renderle vane, a danno di un povero enfiteuta, nell' anno 1788. comparvero nella G. C., dicendo, che nel 1758. si *affittarono* a Carlo Moccia li territorj suddetti *per anni ventinove; da principiar l' affitto nel 1766., e finire nel 1795., per l' annuo estaglio di duc. 144., senza il consenso del Vescovo di allora, Patrono degli Ebdomadarj; e senza Real permesso*. E che, come successori particolari, non eran tenuti *a stare a detta lunga locazione fatta senza i solenni delle leggi, e senza l' assenso del Patrono*; per ciò dimandarono ordinarsi a Pietro Moccia, *attual colono*, che, venendo il giorno de' 25. Agosto 1789., sfrattasse da' territorj suddetti, e li lasciasse liberi, e vacui a di lor benefizio. E ciò *senza verun pregiudizio di altre ragioni, che a detti Ebdomadarj competeano per la frode usata in detto affitto, e lesione di detto contratto fatto da persone non legitime in danno* di essi comparenti (2). Dallo Scrivano, a 7. Agosto 1788., si formò decreto, ordinante ad esso Pietro Moc-

(1) *Fol.* 27.
(2) *Fol.* 1.

Moccia, che *adveniente die* 15. *Augusti venturi anni* 1789. *discedat a territoriis descriptis, illaque relaxet in beneficium comparentium, sive novi conductoris eorumdem, secus providebitur, quod expellatur* (1). Un tal decreto, a 11. dello stesso mese, si notificò ad esso di Moccia; il quale non comprendendo la ragione di questa mossa, replicò con sua istanza ordinarsi a' Beneficiati Ebdomadarj, di presentar le scritture giustificanti la di lor dimanda; ed intanto rivocarsi *contrario imperio* il trascritto decreto (2). Essi Beneficiati Ebdomadarj altro sulle prime non presentarono, che la fede dell'Archivario della Curia di Aversa, fatta a 27. Agosto 1788., per l' erezione del Beneficio, e per la sua *collazione* fatta da quel Vescovo, dalla di lui fondazione, fino a detto anno 1788. nelle persone di quattro probi Ecclesiastici; soggiungendo, che il quarto Beneficiato Ebdomadario, denominato D. Pasquale di Martino, in Agosto di quell'anno 1788., avea *rassegnato il suo Ebdomadario, che non ancora si era provisto dall' Illustrissimo Monsignor Vescovo*. E nello stesso tempo presentarono eziandio la supplica di V.F. in S.C., dimandando la conferma del decreto (3). Da Pietro Moccia al contrario si replicò la dimanda di esibirsi le scritture, ed intanto egli presentò la copia dell'istromento stipolato a 24. Settembre 1758. per la seconda censuazione (4), una colla supplica di *referat contenta*, chiedendo la *manutenzione* ne territorj suddetti, tanto per se, che per gli suoi eredi, e successori *in perpetuum*, anche per effetto delle leggi contro dell' *amortizazione* (5). Dalli Beneficiati Ebdomadarj si presentò la copia degli atti della Curia, fatti tanto per la prima, che per la seconda censuazione (6), come pure la copia del Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777. (7). E propostosi la

(1) *Fol.* 1. *a t.*
(2) *Fol.* 6.
(3) *Fol.* 11.
(4) *Fol.* 18. *a* 26.
(5) *Fol.* 15. *a* 17.
(6) *Fol.* 29. *a* 53.
(7) *Fol.* 27.

la causa a 25. dello stesso mese di Settembre 1788., si ordinò. *Per S.R.C. Remissa est eidem M.C.V., quæ tamen provideat, quod in biduo audiantur partes*(1).

Successivamente a 22. Dicembre 1788., ad istanza de' Beneficiati Ebdomadarj, si spedirono le Commissionali, quali colli di loro Articoli si presentarono al Tribunale di Campagna. Con gli Articoli, scostandosi interamente dall' introdotto giudizio, aggiunsero di più, di avere il Canonico Ranieri istituito erede il Capitolo, col peso di assegnar dagli suoi effetti ereditarj duc. 4. m. in tanti stabili, per la dote di un Beneficio Ecclesiastico; e che per effetto di tal sua disposizione se ne fece l'assegnamento de' territorj, con istromento stipulato a 3. Settembre 1724., li quali a giudizio degli esperti davano allora la rendita di tomoli novantasette di grano, e di annui duc.23. di vino per gli arbusti. Che col solo permesso della Sacra Congregazione, senza *Regio exequatur*, e senza assenso del Vescovo Patrono, si fece a Carlo Moccia nell'anno 1736. la censuazione; la quale fu *lesiva e fraudolenta* per non essersi dagli Ebdomadarj esposto il vero; nè l'esposto verificato. Che l'affitto fatto a Campagnone fu simulato, e finto; giacchè per lo meno, li territorj suddetti, nell' anno 1736., rendean tomoli novantasette di grano, oltre di duc. 62., che ricavavansi dagli arbusti per lo vino. Che lo stesso Carlo Moccia nell'anno 1756. subornò uno de' quattro Ebdomadarj, denominato *D. Domenico Trotta*; a cui per non scoprirsi la frode, con istromento stipulato a 8. Gennajo 1760., esso di Moccia si obbligò, per la sua porzione, di corrispondergli in ogni anno, per tutta la sua vita, tomoli venti di grano, e duc. 10.. Che la commutazione del censo da grano in danajo, fu svantaggiosa per gli Ebdomadarj, perchè tanto nell'anno 1758, quando fu fatta la seconda censuazione, quanto nell'anno 1766., quando la stessa principiar dovea, li prezzi de' grani correano a carlini diecisette, e diceotto il tomolo; onde poteasi, per lo meno da' territorj suddetti ricavar duc.260. l'anno; ed affittandosi gli stessi territorj nell'anno 1788., per lo meno se ne

(1) *Fol.* 56.

ne sarebbero ricavati annui duc. 300.. E che per ciò, non solo Pietro Moccia dovea sfrattare da' territorj suddetti, ma altresì, qual possessore di mala fede, dovea pagare agli Ebdomadarj tutto il di più, che in ogni anno averebbe dovuto contribuire (1).

Sopra questi Articoli, a 19. Gennaro 1789., si esaminaron sei testimonj. Li tre primi, denominati Filippo Petrone, Notar Carlo Torrecuso, e Domenicantonio Perla di Aversa, deposero, che un arbusto novello di sedeci moggia di territorio, che prima dava per ogni anno sei botti di vino, dopo anni dodici per lo meno ne dovea dar botti sedici. Che Carlo Moccia discorrendo con essi disse, che *egli avea procurato sempre di far negozj vantaggiosi*; siccome fatto avea *con gli Ebdomadarj per li suddetti due territorj*, ma dovè dare a D. Domenico Trotta, di lor Procuratore, un *buon regalo*, per averlo favorito; ed oltre a ciò dovè obbligarsi collo stesso di corrispondergli la sua porzione in grano, ed in danajo. Che la seconda concessione fu per gli Ebdomadarj svantaggiosa, perchè tanto nell'anno 1758; che nell'anno 1766., il prezzo del grano correa a carlini dicesette, e diceotto il il tumolo; e gli estagli in grano notabilmente eran cresciuti in detti anni; sicchè se si affittavan li territorj suddetti nel 1766, se ne potea ricavare in grano tumoli cento cinquanta l'anno; ed in danajo almeno annui duc. 260.. E nel 1788. per *riflesso dell' arbusto che vi era di moggia sedici*, si potea affittare circa annui duc. 300. (2). Gli altri tre testimonj deposero solamente, che un arbusto novello di sedici Moggia, che prima dava per ogni anno sei botti di vino, dopo anni dodeci per lo meno ne dovea dar botti sedici. Che nell'anno 1766 il prezzo del grano non era men di diecisette, e diceotto carlini il tumolo; e gli estagli in grano notabilmente eran cresciuti; sicchè se si affittavano in grano li territorj suddetti nello stesso anno 1766, se ne potea ricavar tomoli cento cinquanta, ed in danajo poi nello stesso anno si sarebbero ricavati circa duc. 260.. E nell' an-

(1) *Fol.* 66 *a* 70.
(2) *Fol.* 86. *a* 91.

anno 1788. si potevano affittare circa annui doc. 300. (1).
Li Beneficiati Ebdomadarj presentaron coll'esame una fede del Segretario della Casa Santa di Aversa, con cui disse, che dalla sua principale, dall'anno 1563. fino al 1767. si venderon li grani a carlini diecisette, e mezzo il tumolo, fino a carlini dieceotto (2).

Anche ad istanza di Pietro Moccia, a primo Dicembre 1788., si spediron le *Commissionali*, che colli suoi Articoli si presentaron nella Regia Corte Bajulare di Aversa. Fra l'altro egli disse, che nell' anno 1734. li territorj suddetti stavavano affittati per annui duc. 88.; e non si ritrovavan così facilmente ad affittare, perchè erano incolti, e pieni di *bronchi*, *e felci*; tanto vero che in essi soleasi andare a caccia di animali, che in que' luoghi *macchiosi* si annidavano. Li quali territorj furon dal padre migliorati, dopo che egli ne conseguì la prima censuazione; e maggiormente dopo che conseguì la seconda. Che nell'anno 1736 il prezzo de' grani correa a carlini dodici il tumolo; e li territorj vicini a quello detto Sannazaro non si affittavan più che tomoli quattro di grano par ogni moggio; sicchè questo dava la sola rendita di duc. cinque l'anno; e li territorj a Savignone si affittavano a ragione di tumoli tre di grano per ogni moggio; onde la sua rendita non oltrepassava li carlini trentasei. Che nell'anno 1760. l' Ebdomadario D. Domenico Trotta volle per commodo della sua famiglia, che Carlo Moccia gli corrispondesse per la sua porzione tumoli venti di grano; che calcolandosi allora a carlini tredici il tumolo, con gli annui duc. 10.; che si obbligò ancor di corrispondergli, esso Beneficiato Ebdomadario, altro non venne a percepire, che annui duc. 36., come percepiron tutti gli altri Beneficiati Ebdomadarj; sicchè il nuovo stabilimento fu più tosto a lor commodo, e vantagioso, che all' enfiteuta, mentre quando il contratto si fece tutti gli estagli per vantaggio de' coloni si corrispondeano in grano (3).

Sopra di questi Articoli si esaminaron quattro testimonj, li qua-

(1) *Fol.* 92. *a* 95.
(2) *Fol.* 97. *a* 98.
(3) *Fol.* 105. *a* 106.

quali uniformemente depofero, che come prattici di quelle campagne, li coftava beniffimo, che il territorio degli Ebdomadarj detto *Sannazaro*, prima che fi daffe in enfiteufi a Carlo Moccia era pien di *bronchi*, *e felci*, dove fi andava a caccia di animali, e per ciò non fi ritrovava così facilmente ad affittare; motivo per cui la prima cenfuazione fatta da Moccia fu molto vantaggiofa per gli Ebdomadarj. Che li territorj cenfuiti furon di molto migliorati da effo di Moccia, avendo egli piantato degli olmi, viti, noci, ed altri alberi. Che li territorj nel luogo detto *Sannazaro* nell' anno 1756. foleanfi affittare tumoli quattro di grano a moggio, il di cui prezzo correa a carlini dodeci il tumolo, ficchè ogni moggio rendea men di annui duc. cinque; li territorj di *Savignone* foleanfi anche affittare tumoli tre di grano a moggio; onde la fua rendita non oltrepaffava li carlini trentafei; ficchè altro non potean fruttare li fuddetti territorj che circa annui duc. 100. E che l' eftaglio de' territorj corrifpondeafi in grano per commodo de' coloni (1).

Publicati gli atti, da Pietro Moccia fi *ripulfaron* li tre primi teftimonj, fatti efaminar da' Beneficiati Ebdomadarj. Contro Notar Carlo Torrecufo diffe, che più volte era ftato fofpefo dal fuo officio; per cui era andato fugiafco, e poi carcerato; ed oltre a ciò era miferabile, e difcreditato, e facilmente per ogni picciola cofa potea dire il falfo. Contro di Filippo Perrone diffe, che era un miferabiliffimo, ed efercitando l' officio di ajutante del Regio Partitario della Cavalleria, furtivamente fi vendea il foraggio, per cui fu efpulfo; e fi pofe a fare il ferviente, che ne fu anche cacciato, per le fue male azioni. Contro di Domenicantonio Perla diffe finalmente, che avea commeffo notabili mancanze nell' efercizio di Maftrodatti, anche facendo delle falfità, ed era facile a deporre il falfo per ogni minima cofa. Contro delle perfone nominate fi efaminaron dieci teftimonj; li quali, colla ratifica delle di loro fedi precedentemente fatte, per ordine del Giudice, depofero, e confermaron quanto fi diffe da Pietro Moccia (2).

Li

(1) *Fol.* 107. *a t.*
(2) *Fol.* 120. *a* 136.

Li Beneficiati Ebdomadarj all'opposto fecero esaminar tre testimonj; li quali deposero di esser li tre repulsati uomini onesti, e probi; onde si potea stare alli di loro detti. Ed in conferma di ciò presentarono un certificato degli Eletti della Città di Aversa; e tre fedi di quel Parroco, che per tali vennero caratterizati. E di più la fede di *perquisizione* del Mastrodatti di Aversa, che affermava di non esser colà *rubricati* (1). Non si mancò però da Pietro Moccia nell'atto che gli fu notificata la *requisitoria*, di fare istanza, che non si ricevessero li tre testimonj *in difesa*, perchè gli stessi eran parenti, amici, e collegati, alcuni con gli Ebdomadarj, ed altri con li testimonj ripulsati (2).

Compilato in questo modo l'enunciato giudizio, dalla G.C. a 10. Aprile 1790., si determinò di farsi Consulta al Re, sulla regolarità, e validità del contratto, favorito dalle Sovrane, e salutare leggi contro dell'*amortizazione*. E per rimuovere ogni dubbio, proposto da' Beneficiati Ebdomadarj, per la pretesa mancanza de' solenni nello stesso contratto, cioè del *Regio exequatur* al Rescritto di Roma, e del *Regio Assenso*, propose al Sovrano di benignarsi ad accordar la *Sanatoria*; *quale essa Vicaria attendea per publicare il decreto di assoluzione al Moccia dalle dimande fatte dagli Ebdomadarj nel giudizio ordinario, e sulle quali si era impartito il termine* (3). La Maestà Sua mandò la Consulta nella Real Camera per parere; una colli ricorsi de' Beneficiati Ebdomadarj, e di Pietro Moccia. La Real Camera disse di *aver trovati ben fondati i motivi esposti dalla G.C., onde colla sua Consulta de' 17. Ottobre 1791. fu di parere, che potea la Maestà Sua degnarsi accordare la Sanatoria, e risconstrare essa G. C.* (4). Contro di un tal parere da' Beneficiati Ebdomadarj si produssero de' richiami al Real Trono. E quindi con Real Dispaccio de' 19. Novembre 1791. si ordinò alla stessa Real Camera di *riesaminar l'affare, e specialmente se la chiesta Sanatoria possa in linea di grazia* B pre-

(1) *Fol.* 128. *a* 348.
(2) *Fol.* 145.
(3) *Fol.* 165.
(4) *Fol.* 165. *a t.*

pregiudicare il diritto del terzo, non solo manifestato, ma dedotto in giudizio. Essa Real Camera non stimò di entrar nel merito della causa; e riflettendo unicamente, che la chiesta *Sanatoria* potea pregiudicare alle pretensioni dedotte in giudizio da' Beneficiati Ebdomadarj, nella seconda Consulta, abbondò nel sentimento, di non accordarsi; ma che la causa decider si dovesse dal Magistrato Ordinario, a tenore delle leggi, dandosi luogo a' legittimi gravami. Così il Re rescrisse alla G.C., col Real Dispaccio de' 4. Maggio corrente anno 1793. (1).

Li Beneficiati Ebdomadarj credendo, che coll'aver la Maestà Sua semplicemente negata la *Sanatoria in linea di grazia*, avea ancor dichiarati nulli li contratti, di sopra enunciati, comparvero successivamente nella G. C., con di loro istanza, dimandando, *per esecuzione delle suddette Reali Risoluzioni, mercè delle quali era stata negata la Sanatoria chiesta dal Moccia, condannarsi il medesimo al rilascio de' fondi controversi, insieme con frutti, stante le nullità de' contratti, vantati dal Moccia, li quali lo caratterizzano per un possessore di mala fede, che non può far suoi i frutti; e nel tempo stesso ordinarsi a prò degli Ebdomadarj la rifazione di tutti i danni, e spese sofferte tanto nella G.C., quanto nella Real Camera di S. Chiara* (2). Da essi Beneficiati Ebdomadarj si presentò la copia della Consulta della Real Camera (3). Come pure, senza sapersi il perchè, si presentò ancor Procura de' dodeci antichi Ebdomadarj della Cattedrale di Aversa (4).

Pietro Moccia non si sognò mai di pregare il Re di accordargli la *Sanatoria*. Egli per la validità di tutti e due gli enunciati contratti, non avea bisogno nè del *Regio Exequatur*, nè del *Regio Assenso*, come appresso si dimostrerà. E quindi in un suo lungo ricorso, umiliato alla Maestà Sua, egli espose il vero stato della causa; e la pregò di *benignarsi ordinare alla G. C. di esaminare ex integro la cau-*

(1) *Fol.* 153.
(2) *Fol.* 151.
(3) *Fol.* 156. *a* 162.
(4) *Fol.* 163. *a* 170.

causa di sopra accennata, *e di farne la decisione a tenore delle leggi comuni*, *e del Regno*; *e soprattutto a norma delle Sovrane leggi contro dell' amortizazione*; *con assolverlo ab imperitis da Beneficiati Ebdomadarj*; *condannandoli nello stesso tempo alle spese della lite* (1). Un tal ricorso fu dalla Maestà Sua rimesso ad essa G.C., con Real Dispaccio de' 13. Luglio corrente anno 1793., *affinchè*, *caricatasi dell' esposto*, *ne facesse l' uso conveniente alla giustizia* (2).

Che però, dovendosi la causa decider dalla G.C., al più breve che da me si può, si dimostra primieramente, che il contratto stabilito nel 1758. tra li Beneficiati Ebdomadarj, e Carlo Moccia, fu il più valido, e legittimo; e che per la di lui fermezza non si richiedea nè il *Regio Assenso*, *nè quello del Vescovo di Aversa*. Indi che il precedente contratto stabilito nell'anno 1736. tra gli stessi Beneficiati Ebdomadarj, ed esso di Moccia, fu altresì il più valido, e legittimo, e nè pure per la di lui fermezza si richiedea l' *Assenso Pontificio*; e per conseguenza la mancanza del *Regio exequatur* al Rescritto della Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, non venne ad alterare in minima cosa lo stesso contratto. E finalmente si risponde a tutti li dubbj promossi da' Beneficiati Ebdomadarj, contro la validità, e legitimità degli enunciati due contratti,

(1) *Fol.* 173. *a* 181.
(2) *Fol.* 172.

C A P. I.

In cui si dimostra, che il contratto stabilito nel 1758., tra li Beneficiati Ebdomadarj, e Carlo Moccia, fu il più valido, e legittimo; e che per la di lui fermezza non si richiedea, nè l'assenso particolare del Vescovo di Aversa, come supposto Patrono, nè quello del Re, come Patrono di quella Cattedrale.

La decisione della G.C. or deve cadere soltanto sul giudizio istituito da' Beneficiati Ebdomadarj nell'anno 1788. *contro l'affitto de' territorj del Beneficio Ecclesiastico fondato dal Canonico Ranieri, stabilito con Carlo Moccia da' suoi Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1758., per l'annuo estaglio di duc. 145., duraturo per anni ventinove; perchè non vi fu, nè il consenso del Vescovo di allora, Patrono dello stesso Beneficio, nè il Real permesso; motivo per cui, essi Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1788., non eran tenuti di stare, e di menar buona una così lunga locazione, fatta senza li solenni delle leggi; e quindi si pretese, di dover Pietro Moccia sfrattare da' territorj affittati.* La risoluzione della promossa controversia dipende dal vedersi, qual dritto potea mai rappresentare in tempo del contratto il Vescovo di Aversa, sopra il Beneficio fondato dal Canonico Ranieri; e quale altro particolare vi potea mai rappresentare altresì la Maestà del Re nostro Signore, sopra lo stesso Beneficio, anche in tempo del contratto; giacchè *regulariter in contractibus attenditur tempus, in quo celebrantur, non curato subsequenti eventu* (1). Come pure dal vedersi ancora, qual facoltà avean li Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1758., per l'affitto, o per la censuazione de' territorj appartenenti allo stesso Beneficio. Quindi è necessario esamiare tanto la prima, che la seconda parte, per poter tirare quelle giuste conseguenze corrispondenti, e necessarie all'enunciato giudizio.

§.I.

(1) *Cardinalis de Luca de Reg. Disc. 156. n.11. in fin.*

§. I.

Dove si esamina il preteso diritto del Vescovo di Aversa, e quello della Maestà del Re nostro Signore, in tempo del contratto.

IL diritto di *Patronato* sopra di un' Ecclesiastico Benefizio, nasce indubitatamente dalla sua fondazione, che in nessun modo si può alterare; mentre in *quæstionibus de jure patronatus illa ipsa fundatio Canonica, noster est Pædagogus, ut de lege Apostolus. Ea sola inspicienda est, nec ullatenus ab ea recedere licet. Quod etiam nominatim cavent Tridentini Patres. Seß. 25. de Reform. cap. V.* (1) Presso gli atti ritrovasi la fondazione del Beneficio, dalla quale si legge, che il Capitolo di Aversa, come erede del Canonico Ranieri, subito seguita la di lui morte, fondò IL BENEFICIO ECCLESIASTICO, A LIBERA COLLAZIONE DELL' ORDINARIO PRO TEMPORE DI QUELLA CITTA' DI AVERSA, SOTTO IL TITOLO DI GIUNTA ALLI DODECI REVERENDI BENEFICIATI MENSIONARJ, SEU EBDOMADARJ DEL DETTO CAPITOLO, ADESSO ESISTENTI; *con impetrare l' Assensi che saranno necessarj; e col* JUS SEMPRE *a benefitio dell' Ordinario prò tempore di detta città di Aversa*, DI NOMINARE, ELIGERE, E PRESENTARE, IN PERPETUUM QUATTRO SACERDOTI, O CLERICI NON MINORI DI ANNI VENTUNO. *E che subito debbiano detti Clerici ascendere all' ordine Sacro Subdiaconale, abili, ed idonei, della medesima Città di Aversa, e suoi Casali solamente. Quali debbiano essere Benificati menzionarj, seu Ebdomadarj aggiunti alli detti dodici Ordinarj, al presente esistenti in detto Capitolo. Quali vestiti colle medesime vesti, con Rocchetto, Coda, e Cappa, secondo usano in loro gli altri suddetti dodici presentemente esistenti, siano obbligati, e debbiano assi-* ste-

(1) *Franciscus de Roye, ad tit. de jure Patronatus, cap. IX. de conditionibus in fundatione oppositis, & de qualitate Patroni.*

stare in Coro, colli medesimi pesi, e fare tutto quello, che fanno detti altri dodici Beneficiati; e soggiacere all' obbligo della fondazione di detti dodeci Beneficiati Mensionarj al presente esistenti. Alli quattro Beneficiati, ut supra aggiunti, fosse tenuto detto Capitolo, suo erede ut supra, assignare duc. 4000., in tanta quantità di beni stabili ereditarii di detto qu. Canonico Succantore D. Angelo testatore. E detto stabile nella somma, e valore di detti duc. 4000. assegnato sarà, debba essere, e permanere in dote, e fondo dotale in perpetuum delli detti quattro Beneficiati. Quali quattro Sacerdoti, o Clerici Ebdomadarj, noviter eligendi, e loro successori in perpetuum, si possano, e si abbiano da percepire in ogni anno in perpetuum li frutti, ed entrade, che da detto stabile, o stabili, ut supra assegnandi, ne perverirà. Quali se li debbiano dividere, e distribuirseli fra essi quattro altri Beneficiati, e loro successori in perpetuum egualmente; esclusi però li detti altri dodici attuali; e questo anche in mancanza di essi quattro. E ad ogni uno di essi, dal servizio di detto Coro, si debbia accrescere, ed aumentare la porzione di chi di detti quattro mancherà; anche in caso di vacanza, in beneficio degli altri di detti quattro, che serviranno in detto Coro. Con li soliti punti lucrativi Capitolari, e tenore, modo, e forma, che costumano detti altri dodici attuali Ebdomadarj delli loro beni assegnati a principio delle loro fondazioni . . . . . . Ordinando espressamente detto quondam Succantore D. Angelo, che in ogni caso di vacanza di detti quattro Beneficiati, aggiunti alli detti dodeci attuali di detto Capitolo, ed ogni uno di essi in perpetuum, il JUS DI NOMINARE, ELIGERE, E PRESENTARE, COME DI SOPRA, TANTE VOLTE OCCORRERA' IL CASO DELLA VACANZA DI ESSI, E CIASCHEDUNO DI ESSI, SIA, E DEBBIA ESSERE, A LIBERA COLLAZIONE DELL' ORDINARIO PRO TEMPORE DI QUESTA CITTA' DI AVERSA, COME SEMPLICE BENEFICIO ECCLESIASTICO, FONDATO DA DETTO QUONDAM CANONICO SUCCANTORE D. ANGELO, A LIBERA COLLAZIONE DI DETTO ORDINARIO PRO TEMPORE, Con farsi espressa menzione nelle Bolle facien-

ciende dal detto Ordinario Aversano pro tempore, di essere li detti Beneficiati li medesimi fondati dal detto Succantore D. Angelo Ranieri, e così si debbia osservare in ogni caso di vacanza di essi quattro Beneficiati noviter eligendi in perpetuum, siccome appare dal detto testamento, al quale si abbia Relazione (1).

Dalle parole trascritte vedesi chiaramente, che lo Beneficio del Canonico Ranieri fu senza dubbio fondato a *libera collazione del Vescovo di Aversa, come semplice Beneficio Ecclesiastico*, senza essersi altro di più aggiunto a favor dello stesso Vescovo. La *libera collazione* è lo stesso, che *datio vacantis Beneficii ab eo facta, qui ejus dandi habet potestatem*. La *collazione* alcune volte si chiama *donatio Beneficii*. Altre volte *institutio*. E se si appartiene al Collegio de' Canonici si chiama *electio*. Se non ha bisogno dell' Ordinario si dice *electiva collativa*. Quando si deve dal Superiore confermare si dice *electiva confirmativa*. Li Vescovi *Collatori* non sempre possono conferir li Beneficj a di loro libero arbitrio, perchè alcune volte, per li diritti spettanti al fondatore, ed a di lui eredi, debbono provvederli a quelle persone degne, che a' medesimi si presentano. E per ciò la *collazione* può esser libera, e meno libera. La prima *est vera collatio*. La seconda *est institutio*. Per lo che, essendo stato il suddetto Beneficio Ecclesiastico fondate a *libera collazione* del Vescovo di Aversa, costui sopra lo stesso Beneficio non venne ad acquistar diritto di *Patrono*, ma si bene quello di Ordinario; onde restò a lui unicamente *libera la sua collazione*, senza veruna dipendenza dal fondatore, e da' di lui eredi.

Essendosi nella fondazione spiegato, col *Jus sempre a beneficio dello stesso Vescovo di nominare, eliggere, e presentare in perpetuum quattro Sacerdoti, o Clerici non minori di anni ventuno*, non si venne da esso Vescovo ad acquistare il preteso *Patronato* sopra il Beneficio; ma fecesi una tale spiega, per togliere ogni controversia, che potea sorgere tra il Capitolo, come erede del fondatore, ed esso Vescovo come Ordinario. E' a tutti noto, che

(1) *Fol 73. a t. a fol. 75.*

che il *Patronato* sopra di un Beneficio Ecclesiastico si acquista *propter aedificationem*, *dotationem*, *& fundationem* (1). Qual Patronato si rappresenta unicamente dal fondatore, e da' di lui eredi, *summo jure*, *& non mera gratia* (2). Il *Patrono* gode sopra del Beneficio *honor praesentationis*, *& alimentorum ex bonis Ecclesiae*. *Honor processionis*. *Honor Listrae*. *Honor sepulturae*. *Honor sedis* (3). Il Patronato *transit ad haeredes*, *transfertur permutatione*, *donatione*, *venditione*, *non quidem per se*, *sed cum ejus fundi universitate*, *cui annexum est* (4). Il Vescovo di Aversa certamente non fondò l'enunciato Beneficio; nè fu erede, o donatario del fondatore. Non comprò egli il fondo annesso allo stesso Beneficio. E quindi non ha giammai potuto acquistare il preteso *Patronato*; e conseguentemente non ha potuto conseguire quelle onorificenze, che soltanto si devono al fondatore, ed a' di lui eredi.

Il diritto di *nominare*, *eliggere*, *e presentare*, sarebbe spettato all'erede del fondatore, quando costui non l'avesse ad altri lasciato. Il fondatore privò il di lui erede di un tal diritto, coll'averlo lasciato al Vescovo di Aversa in ogni vacanza de' Beneficiati Ebdomadarj, volendo che si servisse della sua facoltà ordinaria, come se conferisse un *semplice Beneficio Ecclesiastico*. Se egli non lasciava, nè erede scritto, nè legittimo, la *collazione* del Beneficio appartenesi indipendentemente all'Ordinario; giacchè, secondo l' antica disciplina della Chiesa, la *collazion* de' Beneficj era la parte principale della potestà Episcopale, che si esercitava per mezzo dell'ordinazione; da cui li Chierici nell' atto, che *Ecclesiae ministeriis addicebantur*, *jus ad proventus accipiebant*. Susseguentemente si separaron dall' ordinazione li

(1) *Citato de Roye ad tit. de jure Patronatus*, *cap. XIII. quibus modis constituatur*, *& adquiratur jus Patronatus*.

(2) *Ad eud. tit. cap. XV. An jus Patronatus ipso jure fundatori competat*.

(3) *Citato de Roye*, *De juribus Honorificis in Ecclesia*. *Lib. primus*.

(4) *Ad tit. de jure Patronatus cap. XVIII. Quibus modis constitutum jus Patronatus transfertur*, *& adquiritur*.

li Beneficj; ma ciò non ostante, tanto l'ordinazione, che la di lor *collazione*, restò annessa alla giurisdizione ordinaria del Vescovo, perchè *non minus in ordinatione, quam in beneficiorum collatione ministri Ecclesiæ creantur, & Sacra ministeria committantur*; tanto vero che, fra li Canonisti si ebbe per regola costante, che *Episcopali potestati, veluti congenitam esse Beneficiorum collationem*. E quindi è chiaro delle cose dette, che nella fondazione del Beneficio, altro non si diede al Vescovo di Aversa, che la *libera collazione, come semplice Beneficio Ecclesiastico*; cioè di conferirlo in persona de' Beneficiati Ebdomadarj, in ogni caso di vacanza, a suo libero arbitrio, senza veruna dipendenza dal Capitolo, fondatore dello stesso Beneficio. Per lo che, esso Vescovo non venne ad acquistare altro titolo, che quello datogli nella fondazione; onde è un sogno il di lui supposto *Patronato*. Il *Patrono* gode molti diritti, ed onorificenze, come si è detto di sopra, che si appartengono al solo fondatore, ed agli eredi suoi; tra li quali gode *honor. præsentationis*. Nella fondazione si assegnò al Vescovo di Aversa la sola presentazione; onde con questa non venne egli certamente ad acquistare altro, attinente al *Patronato* sopra dello stesso Beneficio, che la sola facoltà di conferirlo, come *semplice Beneficio Ecclesiastico*; privandosi il Capitolo dell' *elezione collativa*, che gli spettava sopra lo stesso Beneficio, come fondatore del medesimo.

Nè pure la Maestà del Re nostro Signore vi rappresenta diritto di *Patronato* sopra lo stesso Beneficio. Gli attuali Beneficiati Ebdomadarj, sotto pretesto, che la Cattedrale di Aversa sia stata ultimamente dichiarata di *Regio Patronato*, si sono impegnati di sostenere un tal diritto per lo Sovrano, senza che egli l'avesse mai preteso, o che potesse ridondare in qualche vantaggio della Sovranità. L'Avvocato della Corona, colla di lui istanza fatta nella Real Camera per la presente causa, non mancò di dire, che *queste dichiarazioni di Regio Patronato sono state inutilissime alla Sovranità; la quale non ha bisogno di diritto di Patronato, per disporre come le piace, i de*-

C   be-

beni Ecclesiastici, per vantaggio dello Stato (1). Li Beneficiati Ebdomadarj non han prodotto verun documento della pretesa dichiarazione della Cattedrale di Aversa di *Regio Patronato;* onde tuttavia si ignora se la cosa va, come essi dicono. Sia pure la Cattedrale di *Regio Patronato*, non per ciò anche è di *Regio Patronato* il Beneficio Ecclesiastico, fondato dal Capitolo di Aversa, perchè la Cattedrale niente ha che fare collo stesso Beneficio. Il fondatore espressamente volle, che le rendite addette al suo Beneficio, ripartir si dovessero fra li quattro suoi Beneficiati Ebdomadarj, *esclusi dell' intutto gli altri dodeci antichi;* e che vacando un di essi quattro, la parte del vacante si dovesse accrescere agli altri suoi tre, sempre esclusi li vecchi. Di più il Capitolo di Aversa, erede del fondatore, espressamente si protestò, che li beni ereditarj del Canonico Ranieri non si dovean giammai *confondere colla Massa Capitolare; ma sempre dovean formare un corpo distinto, diviso, e separato dalla detta Mensa Capitolare*. Per lo che, se il Beneficio Ecclesiastico del Canonico Ranieri, niente ha che fare col Capitolo di Aversa, molto maggiormente ha che fare con quella Cattedrale. Sarà quindi la stessa di *Regio Patronato*, come essi Beneficiati Ebdomadarj dicono; ma un tal *Patronato* non si può estendere all' enunciato Beneficio Ecclesiastico, perchè questo si regge da se solo, senza veruna dipendenza dal Capitolo, e dalla Cattedrale.

Tutto ciò corrisponde all' Ecclesiastica Disciplina. Anticamente le rendite delle Chiese si univano in *una Massa comune*, da cui si somministravan gli alimenti a' Ministri, tanto della Cattedrale, che delle Chiese inferiori. Le stesse rendite si amministravan dal Vescovo, per mezzo de' Preti, e de' Diaconi, da lui eletti; le quali divideansi in quattro porzioni. Una era del Vescovo. Un' altra del Clero. La terza si distribuiva a' poveri. E la quarta si impiegava nella fabbrica delle Chiese, e nella provista de' Sacri arredi. Susseguentemente si cambiò disciplina; ed al-

(1) *Fol. 167. a t.*

alla Chiesa Cattedrale si assegnaron li proprj fondi, la rendita de' quali si appartiene, e si percepisce dal solo Vescovo, coll'obbligo di ritrarne lo scarso, e semplice suo mantenimento; ed il di più somministrarlo a poveri, ed impiegarlo ne' bisogni della Chiesa. Si assegnarono ancora alle Chiese inferiori anche li proprj fondi; le rendite de' quali, collo stesso obbligo, si appartengono, o si percepiscono da' respettivi Parrochi. Così anche per lo Capitolo della stessa Cattedrale; e per ogni altro Beneficiato, impiegato in qualche uffizio particolare. E quindi è avvenuto, che li fondi, e li diritti della Cattedrale, oggi niente han che fare con quelli del Capitolo. E li fondi, e li diritti di questo sono anche segregati da' Beneficiati. Anzi fra li Canonicati medesimi vi son degli effetti, e de' diritti a ciascuno annessi, senza che l' uno dipendesse dall' altro; in maniera che, uno può esser sottoposto al *Patronato*, o *Laicale*, o *Ecclesiastico*, o *Regio*, e l' altro nò. E quindi li diritti di un Beneficio non si posson confonder con quelli dell' altro. E per ciò sarà la Cattedrale di Aversa di Regio *Patronato*; ma questo non si può estendere al Beneficio Ecclesiastico, fondato dal Capitolo di Aversa, come erede del Canonico Ranieri; nè li beni al Beneficio assegnati, posson cambiar natura dalla di lor primiera istituzione. Ed è ciò tanto vero, che dichiarata la Cattedrale di Aversa di Regio Patronato, il Beneficio Ecclesiastico, fondato da esso Capitolo, non si è provveduto mai a nomina del Re, ma si è continuato a conferire dal Vescovo di Aversa, colla sua facoltà ordinaria, come *semplice Beneficio Ecclesiastico*. Per lo che lo stesso Beneficio non ha potuto esser giammai soggetto al *Regio Patronato*. Dalla fede dell' Archivario della Curia di Aversa, fatta nell' anno 1788., e presentata da' Beneficiati Ebdomadarj, di sopra enunciata, costa evidentemente, che il Beneficio suddetto sempre si conferì dal Vescovo di Aversa, coll' ordinaria sua facoltà, senza nomina, o presentazione del Re; e che nello stesso anno 1788., uno de' Beneficiati Ebdomadarj avea *rassegnato* il suo *Ebdomadariato*, quale non ancora

si era conferito da esso Vescovo (1). E quindi nè punto, nè poco si può dubitare, di non aver la Maestà Sua il preteso diritto di *Patronato*; onde non era necessario l' Assenso Regio per la validità del contratto del 1758.

Gli stessi Beneficiati Ebdomadarj, contro ogni ragione, e contro il fatto chiaro, e netto, entraron nell' impegno di sostenere, che tanto il Vescovo di Aversa, che la Maestà del Re nostro Signore, rappresentavano il *Patronato* sopra il Beneficio fondato dal Capitolo, non per altro oggetto, che per ritrarre profitto in danno di un povero uom di campagna. In sostanza, essi, vennero ad allegare il diritto del terzo, con dire, che col Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777. fu dichiarato, di non esser valevoli gli affitti decennali de' beni di Chiesa di Regia fondazione, o di altri Pii luoghi di Regio *Patronato*, se non coll' espresso consenso del Re; e che lo stesso fu stabilito per gli altri *Patronati*; e quindi soggiunsero, che non essendosi da Carlo Moccia ottenuto il *Regio Assenso*, nè quello del Vescovo di Aversa, nullo fu il contratto stabilito nell' anno 1758., di sopra enunciato. A ciò si rispose dall' Avvocato della Corona, dicendo. *Il suddetto Real Dispaccio non può aver luogo per gli affitti fatti in quel tempo, in cui il Reale Assenso non era prescritto. Se avesse luogo a infirmare i contratti de' tempi antichi, si vedrebbe sconvolta tutta la società civile; e tutti li luoghi Pii di Regio Patronato, annullando i contratti, e le concessioni antiche, fatte con canoni tenuissimi, diverrebbero straricchi a costo de' laici, e delle leggi contro l'amortizazione. E chi non sa, che molte persone Ecclesiastiche han contribuito per privati profitti alle dichiarazioni di Regio Patronato* (2). Una tal risposta significa assai, anche nel caso della sussistenza del preteso Regio *Patronato* sopra il Beneficio suddetto; ma non sussistendo per ombra lo stesso *Patronato*, come si è detto di sopra, resta l'affare da se deciso; e per conseguenza la pretesa mancanza dell'

(1) *Fol.* 7. *a* 8.

(2) *Fol.* 167.

dell'Assenso particolare del Vescovo di Aversa, come suppo-sto *Patrono*, o di quello del Re, come *Patrono* della Cattedrale, in nessun modo può alterar la validità del contratto dell'anno 1758.

Il Dispaccio enunciato non solo non favorisce il giudizio promosso da' Beneficiati Ebdomadarj, ma altresì lo decide in contrario. Col precedente Dispaccio de' 17. Agosto 1771. ritrovavasi stabilito, che *li beni de' luoghi Pii conceduti in enfiteusi considerar si dovessero, come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dell' antico canone; e che le locozioni ad longum tempus considerar si dovessero come enfiteusi*. *Con tre altri susseguenti Dispacci ritrovavasi stabilito ancora, che per affitto decennale si intendea quello, che era cominciato, e convenuto da principio per un' intiero decennio*. Ciò non ostante, si promosse il dubbio, se eran necessarj questi due requisiti; cioè, che *compito l' affitto del primo decennio, se ne sia stabilito un' altro, anche per un decennio*. *E secondamente, che siasi fatto l' affitto con le dovute solennità di Assenso Pontesicio, richiesto negli affitti de' beni Ecclesiastici, eccedenti il triennio*. Il Re, col citato Dispaccio de' 31. Ottobre 1777., sciolse li dubbj proposti, e dichiarò, che *se siasi convenuto da principio l' affitto per un intero decennio, o per altro maggior tempo, e sia già cominciato, ancorchè non finito, e che tuttavia il conduttore se ne trovi proseguendo il compimento, sia egli cotesto affitto valevole a far considerare nella persona del conduttore, come enfiteusi, il fondo locato per tal decennio*. In quanto poi all' *Assenso Pontificio*, dichiarò ancóra, che *il conoscere della utilità, e della necessità delle alienazioni de' fondi della Chiesa, tra le quali si è noverato l' affitto a lungo tempo, appartenga unicamente alla Sovrana Potestà Secolare. E che il divieto di siffatte alienazioni deriva soltanto dalle leggi civili; onde che per mero abuso si trovano in questa materia Pontificie Decretali, non in ogni parte per altro osservate*. E finalmente, che *le leggi comuni, e quelle del Regno, non hanno mai richiesto Assenso alcuno, alle locazioni de' fondi delle Chiese, e di altri Pii luoghi*. Quindi il Re ordi-

nò, che l' *affitto à lungo tempo, nella maniera spiegata di sopra, ancorchè senza ASSENSO DELLA CORTE DI ROMA, sia efficace per la esecuzione della Real determinazione del dì 17. di Agosto dell'anno 1771.* Come pure, che *quando si tratta di Regia fondazione, o altri Pii luoghi di Patronato, o Regio, o Feudale, o di qualunque Privato, non sieno valevoli gli affitti decennali, o di altro maggior tempo, se non se con espresso Real consenso, e del Patrono* (1).

Se la Maestà del Re dichiarò, col Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777., che era *efficace per la esecuzione della Real determinazione* de' 17. Agosto 1771., un semplice affitto di soli dieci anni, principiato, e non terminato in tempo della stessa Real determinazione, molto maggiormente deve aver luogo per lo contratto stabilito tra li suddetti Beneficiati Ebdomadarj, con Carlo Moccia, nell' anno 1758., prefisso per anni ventinove. Il citato Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777. riguardò solamente li diritti della Real Corona, che sopra de' beni Ecclesiastici di suo *Patronato* vi rappresentava. Come pure li diritti de' privati, che sopra de' beni Ecclesiastici di lor *Patronato* vi rappresentavano ancora. E per ciò si ordinò, che per la validità degli affitti decennali, o di maggior tempo, vi si richiedea l' espresso consenso del *Patrono*. Lo stesso Real Dispaccio non si può estendere, ed adattare alle censuazioni, ed agli affitti ad *longum tempus* de' beni Ecclesiastici, soggetti al *Patronato Ecclesiastico*. Le leggi contro dell' *amortizazione* vollero provvedere, che li beni Ecclesiastici restassero in man de' laici, col solo obbligo dell' antico canone. Li beni soggetti al *Patronato Ecclesiastico* anch' essi sono beni Ecclesiastici, e si appartengono a' medesimi Luoghi Pii, contro de' quali furon dirette le leggi dell' *amortizazione*; ordinando, che li medesimi beni, anche restassero in man de' laici, col semplice obbligo dell' antico canone. E per ciò il Dispaccio de' 31. Ottobre 1777., non solo non favorisce il giudizio promosso da' Beneficiati Ebdomadarj, ma altresì lo decide in contrario. Da'

(1) *Fol.* 27.

Da' Canonisti si fa distinzione tra *Patronato* laico, e *Patronato* Ecclesiastico; tanto vero che si formaron questi due versi.

Clericus, *& laicus distant per plura. Patroni.*
Pœnitet, *& tempus*, *subjectio pœnaque forsan.*

Si dice *Patronato* laico, *quod alicui competit ratione sanguinis, aut patrimonii*. Si dice altresì *Patronato* Ecclesiastico, *quod alicui competit ratione illius Ecclesiæ, cui præficitur* (1). Essendo stato il Beneficio suddetto fondato dal Capitolo di Aversa, lo stesso Capitolo venne ad acquistare il *Patronato*. Ed essendo stato parimente lo stesso Beneficio fondato da' beni Ecclesiastici, giacchè dopo passati li beni del Canonico Ranieri al Capitolo medesimo, come erede scritto, gli stessi beni, che prima eran di natura laicale, indi divennero Ecclesiastici; perchè allora il Capitolo era capace di acquistare, il *Patronato* fu altresì Ecclesiastico. E se il fondatore non lasciava al Vescovo di Aversa il dritto di *nominare*, *eliggere*, *e presentare* li Beneficiati Ebdomadarj, li medesimi col diritto *elettivo collattivo*, appartenente al Capitolo, si dovean conferire dallo stesso Capitolo, senza veruna dipendenza dal Vescovo. E quindi essendo indubitatamente il preteso *Patronato*, sopra il Beneficio suddetto *Ecclesiastico*, non può allo stesso adattarsi il Dispaccio de' 31. Ottobre 1777., che parlò solamente del *Patronato* Regio, e de' *Patronati* laicali; e per conseguenza per la validità degli affitti a lungo tempo, per li beni dello stesso Beneficio, non richiedeasi l'Assenso di qualunque *Patrono* ecclesiastico.

Ancorchè si voglia ammettere, il che non si può, che il diritto di *nominare*, *eliggere*, *e presentare*, in ogni *vacanza*, degni Ecclesiastici, per la collazione del Beneficio, fondato dal Capitolo di Aversa, accordato a quel Vescovo nell'atto della fondazione, abbia costituito a di lui favore lo *Patronato ecclesiastico* sullo stesso Beneficio, pure il contratto dell'anno 1758. non si può an-

C 4 nul-

(1) *Francisci de Roye Prolegomena ad Tit. de jure Patronatus. Cap. VI. Summa divisio juris Patronatus in Ecclesiasticum, & Laicum.*

nullare, per la pretesa mancanza del di lui *Assenso*, perchè lo stesso *Assenso* fu in suo nome solennemente impartito. Nella Sentenza dalla Curia di Aversa del primo di Marzo 1757. si legge espressamente, che il *Rescritto* della Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, fu diretto *Illustrissimo, & Reverendissimo Episcopo Aversano, & ab eodem suo Generali Vicario subdelegato, usque ad Sententiam inclusive.* Il Vicario, colla citata Sentenza, prestò l'Assenso a' quattro Beneficiati Ebdomadarj, di rinovar l'enfiteusi con Carlo Moccia, per lo secondo *ventinovennio;* e quindi non sussiste la pretesa mancanza dell'Assenso, perchè quello che si dovea dare dal Vescovo, fu dato dal di lui Vicario, con special delegazione. L'*Assenso* del Vicario sarebbe stato eziandio bastante, ancorchè non vi fosse stata la special delegazione del Vescovo, giacchè egli si nominò nella stessa Sentenza *Vicarius, Locumtenens, & Officialis Generalis, in spiritualibus, & temporalibus Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Episcopi Aversani.*

Si fa da ogni uno, che li Vescovi, e li di lor Vicarj si reputano, come una sola persona; *quia unum, & idem est Tribunal Episcopi, & Vicarii*; tanto vero che, *ob causam a Vicario Episcopi, non appellatur ad Episcopum, sed ad Metropolitanum* (1). Quindi quel che fanno li Vicarj, si considera come fatto da' Vescovi. Di tali Vicarj non si fa parola, nè nel Decreto di Graziano, nè nelle antiche Decretali di Gregorio IX, perchè non furono introdotti prima del Secolo XII. Ne' primi Secoli della Chiesa, li Vescovi giudicavan da per loro, senza incaricare ad altri il disimpegno della propria carica. Susseguentemente incaricaron gli Archidiaconi a disimpegnar li negozj in di loro vece; li quali Archidiaconi avendo voluto esercitar la giurisdizione, senza dipender da'Vescovi, da questi di mano in mano si introdussero altri officiali, alli quali addossaron per quel tempo, che lor piacque, que' negozj, che essi Vescovi avrebbero dovuto personalmente disimpegnare. La cosa andò

(1) *Antonii Badini Altaserra de Jurisdictione Ecclesiastica Lib. VII. Cap. V.*

dò tant'oltre, che Innocenzio III., nel IV. Concilio *Lateranense*, insinuò a' Vescovi, che se mai *negotia omnia per se expedire nequeant, eligant presbyteros, qui eorum vice fungantur*. Indi, *necessitate quadam adacti videntur Episcopi ad Vicarios constituendos; jam enim ecclesiastica auditoria tricis forensibus perstrepebant, nec decebat Episcopo fori cavillationibus implicari* (1). Eletto il Vicario, costui *ordinariam Episcopi jurisdictionem administrat*; e quel che da lui si opera, si fà *vice Episcopi*. Per la che, se anche il Vicario di Aversa non avesse avuto dal suo Vescovo la special delegazione, di dar l' Assenso, al contratto fatto da' Beneficiati Ebdomadarj nell'anno 1758.; quello spedito da esso Vicario, colla generale sua ordinaria facoltà, comunicatagli dal Vescovo, sarebbe stato bastante per la validità dello stesso contratto; anche nell' esistenza del preteso *Patronato ecclesiastico* di esso Vescovo sopra l'enunciato Beneficio. E quindi si scorge da per tutto insussistente la pretesa nullità dello stesso contratto, sotto pretesto della mancanza dell' *Assenso* del Vescovo di Aversa.

§. II.

Dove si esamina la facoltà de' Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1758. sulli beni del di lor Beneficio, derivante della fondazione.

I Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1758. aveano tutto il diritto di stabilire il contratto, fatto nello stesso anno con Carlo Moccia, in forza della facoltà data a' medesimi nell' atto della fondazione. Non vi è dubbio, di essersi coll' istromento enunciato, data dal Capitolo di Aversa la facoltà a' Beneficiati Ebdomadarj, di prender possesso de' territorj, assegnati al Beneficio, e di *affittarli*, *esigger li frutti*, e di fare *ogni altra cosa*, che esso Capitolo *potea fare in detto nome*, *avanti la cessione*, *ed assegnamento di essi*; *non avendosi egli riserbata cosa alcuna*. Lo stes-

(1) *Dominici Cavallarii Instit. Juris Canonici, Par. III. Cap. XVI. de Vic. Generali §. II.*

ſteſſo Capitolo, come erede del Canonico Ranieri potea diſporre de' di lui beni ereditarj, come meglio gli sembrava. Potea darli in affitto a lungo tempo. Potea concederli in enfiteuſi, tanto temporanea, che perpetua; giacchè egli, rappreſentando la perſona del defunto, potea fare de' ſuoi beni ereditarj quel che gli piacea. Il ſuo dritto egli lo trasferì a' Beneficiati Ebdomadarj. Per lo che quelli dell anno 1758. aveano tutta la facoltà di concedere in enfiteuſi gli enunciati territorj a Carlo Moccia; e quindi il contratto con coſtui fatto, fu valido, e legittimo, e non ſi può nè punto nè poco reſcindere da' Beneficiati Ebdomadarj ſucceſſori, perchè ſon tenuti di ſtare a quel che fu ſtabilito da' predeceſſori; tanto più che fu ſtabilito con vantaggio del Beneficio.

§. III.

Dove ſi eſamina la facoltà de' Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1758., derivante delle leggi Civili, per lo contratto ſtabilito nello ſteſſo anno con Carlo Moccia.

NE' primi Secoli del Criſtianeſimo non vedeſi publicata veruna legge, proibitiva per l' alienazion de' beni Eccleſiaſtici. Quei santiſſimi uomini, che l'amminiſtravano, *nullo humano affectu labebantur in miniſterio ſuo*. Eſſi ſe alienaron li beni ſtabili addetti all'altare, unicamente lo fecero, per ſoccorrer li poveri, ed alimentar li martiri, nelle carceri riſtretti, o per qualche utilità, o neceſſità della Chieſa. Rallentato però il zelo primiero de' Miniſtri ſucceſſori, fu d' uopo ſtabilir delle leggi, annullanti le alienazioni fatte ſenza cauſa, e ſenza utilità de' Pii Luoghi. Sul principio ſi cominciò per li beni della Chieſa di Coſtantinopoli; indi per quelli della Chieſa del ſuo Patriarcato; e finalmente ſi eſteſero le proibizioni per li beni di tutte le Chieſe. Gl' Imperatori Leone, ed Antemio furon li primi, che ordinarono, *ſub cujuſque alienationis ſpecie, ad quamcumque transferre perſonam*, li beni della Chieſa di Coſtantinopoli, volendo, *ut ſicut religionis & fidei mater perpetua eſt, ita ejus patrimonium*

ju-

jugiter servetur illæsum. Soggiunse egli bensì, *Sane ne omnis religiosis Œconomis commodæ provisionis via, & occasio venerandis Ecclesiæ pro futura videatur exclusa, id quod utile plerumque judicatur, sub cautelæ observatione necessario procedere concedimus* (1).

L'Imperatore Anastasio ordinò ancora, che *immobile quid* appartenente alle Chiese di quel Patriarcato, *ne alienanto, nisi utilis fit venditio, aut hypotheca, aut permutatio, aut perpetua emphyteusis*. Prescrisse egli il modo come doveasi l'enfiteusi eseguire, e disse. *Et emphyteusim quoque faciant, absque reditus diminutione, aut de re, seu possessione minus idonea, seu fanca: namque ob sterilitatem damnosa sunt; donari, & concedi possunt*. Soggiunse nondimeno. *Id vero quod gestum erit, non aliter valeat, nisi una ex supradictis caussis in actis manifestetur, Byzantii quidem apud Magistrum census, in Provinciis autem apud Defensores Civitatum, propositis Sanctis Scripturis: & pro Ecclesiis quidem præsentibus Œconomis, & qui in his morantur, Clericis. Consentiente etiam Episcopo locorum, in quibus consuetum est fieri . . . . Et post hæc fiunt instrumenta mentionem facientia caussarum, & monumentorum confectionis, & appellationis eorum, qui adfuerint, & apud quem confecta sunt* (2).

L'Imperator Giustiniano publicò su di ciò due sue Costituzioni Novelle, la prima delle quali fu registrata al numero VII., sotto il titolo *De non alienandis, aut permutandis rebus Ecclesiasticis immobilibus*, che la divise in dodici Capitoli. Col primo egli proibì l'alienazion de' beni delle Chiese, tanto di Oriente, che di Occidente; ed indi soggiunse. *Alienationis autem nomen generalius ideo posuimus, ut probibeamus, & venditionem, & donationem, & commutationem, & in perpetuum extensam emphyteusim, quæ non procul ab alienatione consistit*. Col Capitolo terzo spiegò in che modo egli permettea l'enfiteusi, e disse. *Emphyteusim autem . . . fieri sinimus, & in accipientis perso-*

(1) L. 14. §. 5. *Cod. de Sacrosanctis Ecclesiis, & de rebus, & privilegiis earum*.
(2) L. 17. C. *dict. Tit.*

sona, & in duobus ejusdem personæ hæredibus deinceps, filiis tantum solis masculis aut fæminis, aut nepotibus utriusque naturæ, aut uxore, aut viro, si hoc videlicet de uxore, aut viro expressum nominetur, alioqui non transire ad aliquem alterum hæredem: sed usque ad solam vitam percipientium standum, nisi filios, aut nepotes habuerint. . . . Quia vero Leonis quidem piæ memoriæ constitutio, sub nulla penitus diminutione dari rem Ecclesiasticam sancivit; nos autem in alia constitutione, a nobis scripta, sextam excipi solum super emphyteusim sancivimus: hujusmodi quamdam diminutionis rei damus ordinem, ut quæratur cum omni veritate, & stabilitate pensio eorum, quæ dantur tanta quanta ab initio fuit, quando ad sanctissimam venit Ecclesiam: & detur emphytheusis talibus personis, quales dudum diximus: tunc enim sextam ei partem cum scrupulositate imputandam concedimus. Si vero minui contigerit per quandam cladem pensionem, aut in toto, tunc costantem pensionem accipiat, qui emphyteusim subire vult: aut nec accipiat penitus, cum liceat conducere potius, quam tales diminutiones in emphyteusim celebrare. Si vero alicujus Ecclesiastici prædii suburbani emphyteusis detur: qualia plurima maxime in hac novimus fælicissima consistere Civitate, multo quidem digna pretio, parvas vero reddentia pensiones, aut nihil pensionum omnino; non ex reditibus metiri emphyteusim, sed æstimari suburbanum subtiliter, & reputari ex pretio collecto reditus possibiles in viginti annis computati: & in reditibus ex hoc computatis agi emphyteusim, non perpetuo, sed in eum qui percipit, & duas ex eis successiones, & viro, & uxori, sicut prædiximus faciendam ..... Non enim in illis alienationem fieri permittimus, nisi in sola emphyteusi temporali, secundum quod dudum a nobis dictum est, & in tribus personis talibus quales prædiximus. Ut neque ulla circumscriptio in rem Ecclesiasticam in talibus fiat: duobus pro tempore primatibus mechanicis, aut architectis, sive in hac regia, & maxima civitate, una cum Deo, amabilibus Æconomis, et quinque Reverendissimis Præsbyteris, & duobus Diaconis, præsente quoque Deo amabili Episcopo, sive etiam in provincia duobus insignibus mechanicis, aut architectis, aut etiam uno, (si unum solum Civitas habeat) intervenientibus in illis locis

locis Sacrosanctis Evangeliis peritis definiatur ab architectis, quantum competat pro hoc solvi Sanctissimæ Ecclesiæ secundum modum emphyteusis: Et in his emphyteuticam conscriptionem in eo celebrari secundum figuram prius dictam.

Coll' altra sua Costituzione Novella, registrata al numero CXX, sotto il titolo *De alienatione, & emphyteusi, & locatione, & hypothecis, & aliis diversis contractibus in universis locis rerum Sacrarum*, primieramente disse lo stesso Imperator Giustiniano. *Multis, & diversis legibus super alienationibus, & emphyteusibus, & locationibus, & reliquis administrationibus Ecclesiasticarum rerum plantantibus prævidimus omnes præsenti comprehendere lege*. Questa egli la divise in undeci Capitoli. Col primo proibì *aut vendere, aut donare, aut commutare, aut subalterne dona dare, aut alio quolibet modo alienare rem immobilem*, appartenente alla Chiesa di Costantinopoli. Ne permise bensì l'enfiteusi sopra li di lei beni, *in personam ejus, qui accepit, & aliis duobus deinceps hæredibus, & non amplius, de sexta parte instantis canonis dimittimus ei qui emphyteusis jure acceperit*. Col terzo Capitolo dispose. *Locationes vero ab ipsis venerabilibus domibus fieri concedimus in quantoscumque contrahentibus annos placuerit, non transcendentibus videlicet triginta annorum temporibus.*

Nel Capitolo VI. parlò egli *De rebus aliarum Ecclesiarum extra Civitatem Constantinopolitanam*, e dispose col §. I. *Licentiam igitur damus prædictis venerabilibus domibus, non solum ad tempus emphyteusim facere immobilium rerum sibi competentium, sed & perpetue hæc eis emphyteutico jure volentibus dari. Et si quidem Sanctissimæ Ecclesiæ sint, vel aliæ Venerabiles domus, quarum gubernationem loci Sanctissimus Episcopus, aut per se, aut per Venerabilem chorum clericorum faceret, cum voluntate eorum, & consensu fieri hujusmodi contractum, jurantibus, præsentibus œconomis, & administratoribus, & chartulariis ipsius venerabilis domus, quod ex hoc emphyteusi nullum damnum eidem venerabili domui, infertur. Si vero ptochia* (1), *aut Xenones* (2), *aut nosocomia* (3) *aut*

(1) *Erat locus in quo mendici degebant. Locus mendicis alendis destinatus. Ptochia vocantur omnia, quæ pauperum curæ destinatæ sunt.* Zonoras ad VIII. Can. Chelced.

(2) *Peregrinorum Ospitia.*

(3) *Infirmorum Ospitalia.*

aut reliquæ venerabiles domus sint, propriam administrationem habentes: Siquidem venerabilia oratoria esse contigerit, cum voluntate majoris partis ibidem ordinantium Clericorum, nec non & æconomi. Si vero Xenones, aut ptochium, aut nosocomium, aut alia sit venerabilis domus, apud Præpositum ipsius fieri contractum, jurantibus ordinatoribus earumdem venerabilium domorum in præsentia Deo amabilis Episcopi, a quo præponuntur, aut ordinantur, quod nihil ad læsionem aut præscriptionem ipsarum venerabilium domorum de hujusmodi contractu efficitur. Col §. II. dello stesso Cap. VI. ordinò. *In prædictis vero omnibus jubemus inscribi instrumentum cum jurejurando, quod non ad læsionem, aut præscriptionem earundem res agitur. Hac vero observatione, hujusmodi præcedente, relevationem non amplius fieri a sexta parte reditus, quam habet res, quæ in emphyteusim datur.*

Coll' XI., ed ultimo Capitolo della stessa Novella ordinò finalmente. *Si vero emphyteusis agatur præter hac, quæ disposita sunt a nobis, reddi Sanctissimæ Ecclesiæ, sive Venerabilibus Domibus, vel locis, eandem rem, jubemus; & emphyteuticum, secundum quod placitum est, dare, & pactum finiri secundum virtutem emphyteuticalium instrumentorum... Si vero aliquid ante hanc nostram legem, secundum antiquas Constitutiones factum est: hoc jubemus omnibus modis propriam virtutem habere. Omnia vero, quæ contra antiquas leges facta sunt revocari sancimus, & res quæ contra virtutem earum data est, Venerabilibus Domibus reddatur; ET DE CÆTERO SECUNDUM PRÆSENTEM LEGEM OMNIA DISPONIMUS; vacantibus posthac aliis omnibus Constitutionibus, quæ super talibus casibus dudum loquebantur.*

Altre leggi civili, per gli affitti, e per le censuazioni de' beni Ecclesiastici, posteriori a quelle dell' Imperator Giustiniano non vi sono. Egli abrogò tutte le leggi precedenti publicate sopra la stessa materia, e volle che il tutto si eseguisse secondo la riferita sua Novella CXX.. Gli Imperatori Leone, ed Antemio, sebbene, come di sopra si è detto, vietaron generalmente di alienarsi li beni della Chiesa; ad ogni modo essi accordarono a'di loro Economi, ed Amministratori, di fare *id quod utile plerumque judicatur*. L'

Im-

Imperatore Anastasio, avea permesso l'enfiteusi de'beni ecclesiastici, senza però veruna diminuzione delle di loro rendite; ed avea prescritto di manifestarsi l'enfiteusi per li beni ecclesiastici, siti in Costantinopoli presso di quel *Magistrum census*; e per gli altri, siti nelle Provincie, presso de' respettivi *Defensores Civitatum*; intervenendo gli Economi, e li Chierici delle rispettive Chiese, col consenso del Vescovo. L'Imperator Giustiniano, colla riferita Novella CXX., abrogando tutte le precedenti leggi su di ciò emanate, permise di potersi affittare li beni ecclesiastici fino al corso di trent' anni. E di potersi concedere in enfiteusi, tanto temporanea, che perpetua, anche colla minorazione della sesta parte della di loro rendita. Ne prescrisse anche il modo, come doveansi stabilir li contratti; e volle che per parte delle Chiesa intervenissero coloro, che ne aveano l'amministrazione, precedente il consenso del Vescovo, giurando solamente, che *ex hac emphyteusi nullum damnum eidem venerabili domui infertur*. E per ciò scrisse *Giacomo Cujacio*. *At ex Novella CXX. non est opus decreto Præsidis, & satis est acta confici gratuito apud Patriarchas, Metropolitanos, Episcopos, secundum suam jurisdictionem* (1). Ed il Van-Espen scrisse ancora. *Si agatur de bonis Ecclesiæ non habentis Capitulum, aut Conventum, puta Parochialis, sufficit licentia, & consensus ipsius Episcopi, etiam sine consensu Capituli: uti notat Rebuffus n.* 88., *quod & praxi conforme est. Et consequenter etiam Episcopi duntaxat, & non Capituli tractatus, sive examen super causa alienationis præcedere debet* (2). E quindi, secondo le leggi civili, gli Amministratori de' beni Ecclesiastici, col solo consenso del Vescovo, hanno tutta la facoltà di affittare gli stessi beni fino al corso di trent' anni; come pure di concederli in enfiteusi, o temporanea, o perpetua, anche colla minorazione della sesta parte della di loro rendita. E per ciò li Beneficiati Ebdomadarj del Beneficio fondato dal Capitolo di

(1) *Expositio Novell. VII. Tom. II. p.* 1044. *litt. E in fine.*
(2) *Jus Ecclesiast. Univer. Pars II. Sect. IV. Tit. V. Cap. IV. De causa, & solemnitate in alienatione rerum Ecclesiæ requisitis* §.XXV.

di Aversa, erede del Canonico Ranieri, come amministratori de' beni dello stesso Beneficio, avean tutta la facoltà di stabilire il contratto fatto con Carlo Moccia nell' anno 1758.

§. V.

Dove si esamina la facoltà de' Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1758., derivante anche de' Sacri Canoni, per lo contratto stabilito nello stess' anno con Carlo Moccia.

SEmbra certamente inutile quest' esame, dopo di essersi dichiarato col Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777., che *il conoscere della utilità, e della necessità delle alienazioni de' fondi della Chiesa, appartenga unicamente alla Somma Potestà; e che il divieto di sì fatte alienazioni deriva soltanto dalle leggi civili*; giacchè essendosi col Paragrafo precedente dimostrata la facoltà de' Beneficiati Ebdomadarj, di poter fare l'enunciato contratto dell' anno 1758., in forza delle stesse leggi, è superfluo il passare avanti. Ad ogni modo per non tralasciar cosa relativa alla controversia, stimo non disdicevole l'entrare nel promesso esame.

Da' Concilj si fecero varie determinazioni intorno alle alienazioni de' beni ecclesiastici. Dal Concilio *Ancirano*, celebrato nell' anno 314. si determinò: *Si qua de rebus Ecclesiæ, cum Episcopus non est, Presbyteri vendiderint, placuit, rescisso contractu ad jus ecclesiasticum revocari* (1). Nel Concilio *Cartaginese* celebrato parimente nell' anno 419. si determinò altresì. *Placuit, ut Presbyteri non vendant rem Ecclesiæ, ubi sunt constituti, nescientibus Episcopis: quomodo nec Episcopis liceat vendere prædia Ecclesiæ, inconsulto Concilio, vel cauto præsbyterio, sine ulla necessitate* (2). Papa Leone, con sua lettera, comunicò a' Vescovi della Sicilia. *Sine exceptione decernimus, ne quis Episcopus de rebus Ecclesiæ*

(1) *Decreti Pars. II. Causa XII. Quæst. II. An res Ecclesiæ, quæ à Clericis datæ sunt, possint constare aliqua firmitate his, qui eas acceperunt. Cap. XLII.*

(2) *Cap. LI. cit. Quæst.*

clesiæ suæ quicquam donare, vel commutare, vel vendere audeat; nisi forte aliquid horum faciat, ut meliora prospiciat; & cum totius Cleri tractatu, atque consensu id eligat, quod non sit dubium profuturum Ecclesiæ. Episcopus rebus Ecclesiæ, tamquam commendatis, non tamquam propriis utatur. Irrita enim Episcoporum venditio, & commutatio rei ecclesiasticæ erit, absque conniventia, & subscriptione Clericorum (1).

Nel terzo Concilio, convocato in Roma nell'anno 502., sotto il Pontificato di Simmaco, si determinò ancora. *Non liceat Papæ prædium Ecclesiæ alienare aliquo modo, pro aliqua necessitate; nec in usufructum rura dare: nisi tantummodo domos, quæ, in quibuslibet Urbibus, non modica impensa sustentantur. Hujus autem constitutionis legem; in Apostolica tantum volumus Sede servari, universis Ecclesiæ per Provincias, secundum animarum considerationem, quam proposito religionis convenire Rectores earum viderint, more servato* (2). Nel Concilio *Agatense*, celebrato nell'anno 506. si determinò eziandio. *Diaconi, vel Presbyteri, in Parochia constituti, de rebus Ecclesiæ sibi creditis, nihil audeant commutare, vendere, vel donare, quia res sacrata Deo esse noscuntur. Similiter & Sacerdotes, nihil de rebus Ecclesiæ sibi commissæ (ut superius comprehensum est) alienare præsumant. Quod si fecerint, convicti in Concilio, & ab honore depositi, de suo aliud tantum restituant, quantum visi sunt præsumpsisse* (3). Nello stesso Concilio si determinò ancora. *Quicquid Parochiarum Presbyter de Ecclesiastici juris possessione distraxerit, inane habeatur, & vacuum, vendicatione comparantis, & actione vendentis* (4). Solamente permise. *Terrulas aut vineolas exiguas, & Ecclesiæ minus utiles, aut longe positas, & parvas, Episcopus sine consilio fratrum (si necessitas fuerit) distrahendi habeat potestatem* (5). Nel Concilio *Aurelianense*, celebrato nell'anno 538., si determinò ancora. *Abbatibus, Presbyteris, cæterisque*

D

(1) *Cap. LII. cit. Quæst.*
(2) *Cap. XX. cit. Quæst.*
(3) *Cap. XXXV. cit. Quæst.*
(4) *Cap. XXXVI. cit. Quæst.*
(5) *Cap. LIII. cit. Quæst.*

que Ministris, de rebus ecclesiasticis ; vel sacro Ministerio deditis, alienare, vel obligare, absque permissu, & subscriptione Episcopi sui nihil liceat. Quod qui præsumpserit, degradetur communione concessa; & quod temere præsumptum, aut alienatum est, ordinatione Episcopi revocetur (1).

Le trascritte determinazioni corrisposero a quanto ritrovavasi stabilito dalle leggi civili, coll'aver proibito le alienazioni de'beni ecclesiastici, quando si volean distrarre da'Chierici senza il consenso del Vescovo, o pur da costui, senza l'intervento de'primi. A buon conto li Sacri Canoni vollero altresì, come dalle leggi civili stava prescritto, che in tali alienazioni concorrer vi dovesse la volontà del Vescovo, e quella de'Chierici, incardinati a quella Chiesa, a cui si appartenevano gli stessi beni. Allora tutte le rendite pervenivano nella *massa comune*, e non vi erano beni del Vescovo, separati, e distinti da quelli delle altre persone addette all'Altare; onde era necessario, che rappresentando essi tutti diritto sopra de'medesimi beni, per la di loro legittima alienazione, concorrer vi dovesse il consenso del Vescovo, e quello degli altri interessati. Oltre a ciò, alienandosi gli stessi beni di accordo fra di loro, non era da dubitarsi, che il tutto faceasi in vantaggio, ed in utilità della Chiesa. E quindi quando li beni ecclesiastici si alienavano, si censuivano, o si davano in affitto dal Vescovo, e da' Chierici incardinati a quella Chiesa, a cui gli stessi beni si apparteneano, il contratto era valido e legittimo, e per la sua osservanza, e per la sua stabilità altro non richiedeasi.

Alcuni Vescovi, volendo procedere con maggior sicurezza, verso li principj del XII. Secolo, ne vollero anche sentire il sentimento del Pontefice, non perchè bisognava il di lui Assenso, per la validità del contratto, ma per un semplice di lui consiglio. Alessandro III. rescrisse al Vescovo *Vigorniense*. *Illas terras, quæ de sylvis extirpatæ sunt, arabiles factas, eis hereditario jure poteris concedere, sub annuo censo tenendas, a quibus suo, vel parentum suorum labore, constiterit extirpatas. Nisi forte, tunc aliis possint, ad majorem Ecclesiæ utilitatem,*

(1) *Cap. XLI. cit. Quæst.*

tem, cum eodem labore, & onere conferri (1). Altri Vescovi ne chiesero anche l'approvazione del Pontefice. Celestino III., nell'anno 1196., anche rescrisse al Vescovo di Ravenna. *Possessiones vero, quæ Ecclesiæ tuæ minus sunt utiles, pro aliis utilioribus, de fraterna suorum, et sanioris partis consilio, & assensu alienandi, seu commutandi, liberam concedimus facultatem* (2). Sino al XII. Secocolo le alienazioni, le censuazioni, e gli affitti de' beni Ecclesiastici, si regolaron costantemente colle leggi civili, e colli stabilimenti de' Sacri Canoni, uniformi alle stesse leggi, colle quali nè punto, nè poco per la validità de' contratti unquemai si richiese l'*Assenso Apostolico*.

Il primo che proibì a' Vescovi, *bona immobilia, seu jura ipsarum laicis submittere, subjicere, seu supponere, absque Capituli sui consensu, & Apostolicæ Sedis licentia speciali*, fu Gregorio X. nell'anno 1273. (3); in maniera che la Glossa sulle parole, *& Apostolicæ Sedis licentia speciali*, notò *jus esse novum*; quale non fu eseguito; giacchè colla Decretale di Clemente V., publicata nell'anno 1312., si permise agli Amministratori de' beni ecclesiastici, di alienare gli stessi beni, col solo consenso del Vescovo, senza punto richiede l'*Assenso della Sede Apostolica* (4). Paolo II. ripigliò il sistema di Gregorio X., e dispose colla sua Decretale *Ambitiose*, publicata nell'anno 1468.. *Omnium rerum, & bonorum ecclesiasticorum alienationem, omneque pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypotecam, locationem, & conductionem ultra triennium, nec non infeudationem, vel contractum emphyteuticum*, præter quam in casibus a jure permissis, ac de rebus, & bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, ET CUM ECCLESIARUM EVIDENTI UTILITATE, *ac de fru-*

D 2 *cti-*

(1) *Decretal. Gregorii IX. Lib. III. Tit. XIII. De rebus Ecclesiæ alienandis, vel non. Cap. VII.*

(2) *In pede Cap. VIII. ejusdem tituli.*

(3) *Cap. II. Tit. I. De rebus Ecclesiæ non alienandis: Lib. III. Sexti Decretalium.*

(4) *Cap. I. Tit. IV. De rebus Ecclesiæ non alienandis: Lib. III. Clement.*

ctibus, & bonis, quæ servando servari non possunt, pro instantis temporis exigentiis, hac perpetuo valitura Constitutione præsenti fieri prohibemus". . . . . inconsulto Romano Pontifice (1). Sebbene Paolo II. proibì l'alienazion de' beni ecclesiastici, *inconsulto Romano Pontifice;* ad ogni modo ne eccettuò li casi dalla legge permessi; e specialmente quando si concedeano in enfiteusi que' beni, soliti a concedersi; e quando il contratto stabilivasi *con evidente utilità della Chiesa*.

Tanto Gregorio X., che Paolo II., tentaron contro delle leggi civili, e contro de' Sacri Canoni, di tirare alla cognizione della Santa Sede, le cause riguardanti le alienazioni de' beni ecclesiastici; ma le di lor disposizioni non furon ricevute in ogni parte. Il Zipeo, parlando della Decretale di Paolo II., disse. *Extravagantem, quoad hoc punctum non ubique receptam* (2). Il che anche fu confermato dal Van-Espen (3). Carlo Sebastiano Berardi, Consultore del Re, e primario professor de' Sacri Canoni nell' Università di Torino, parlando anche della stessa Decretale, disse ancora. *At vero, fatentur Pragmatici, non ubique illam observari* (4). Certamente presso di noi non fu ricevuta; giacchè quando fu publicata, il nostro Re Ferdinando I. d'Aragona ritrovavasi in manifeste discordie col Pontefice, per varie cause descritte dal Giannone (5); onde non è credibile, che permettea nel suo Regno una innovazione contraria alle leggi civili. Di ciò ora non si può dubbitare, mentre si è dalla Maestà del Re nostro Signore anche dichiarato, col suo Real Dispaccio de' 31. A-

(1) *Cap. Unic. Extrav. Comm. Lib. III. Tit. IV. De rebus Ecclesiæ non alienandis.*

(2) *Zipæus in jure novo. Tit. De rebus Ecclesiæ, non alienandis.*

(3) *Juris Ecclesiastici Universi. Pars II. Sect. IV. Tit. V. Cap. IV. De caussis, & sollemnitat. in alienat. rerum Ecclesiæ requisitis. §. XVIII.*

(4) *Dissert. VI. Cap. 2. Tom. II. Comment. in jus Eccl. Univers., p. 298. in prin.*

(5) Istoria Civile del Regno di Napoli Lib. XXVIII.

Agosto 1771., che *per mero abuso si trovano in questa materia Pontificie Decretali, non in ogni parte per altro osservate*. Dal Concilio di Trento nè anche si tenne conto della Decretale di Paolo II.; e si ordinò, che la Sinodo Provinciale, e le persone dalla stessa deputate, giudicassero in simili materie; nè si lasciò ispezione qualunque alla Santa Sede (1).

Sia però di ciò quel che si vuole, nè Gregorio X., nè Paolo II., nè qualunque altro Pontefice, proibiron giammai le alienazioni de' beni ecclesiastici, quando vi concorre l' *evidente utilità della Chiesa*. Il Van-Espen disse. *Tametsi multis Canonibus, & Principum legibus vetita jam pridem fuerit rerum Ecclesiarum alienatio; nequaquam tamen mens illorum fuit earum alienationem impedire, quando vel causa pietatis, aut Ecclesiæ necessitas, aut utilitas, eam alienationem postularet* (2). In maniera che lo stesso Van-Espen conchiuse. *Uno consensu concludunt Doctores, res Ecclesiæ ex causa necessitatis, aut utilitatis alienari posse* (3). Un nostro Canonista disse ancora. *Et si in alienandis rebus Ecclesiarum præterea solemnitates quædam jure ecclesiastico statutæ sunt: id plane erat necessarium, ne unus Episcopus, aut reliqui Beneficiarii sibi commissis rebus abuterentur*. Confermò egli, che *vetita sacri patrimonii alienatio nihil iniqui, aut singularis continet, sed tantum illius procurationem, & commercium certis regulis coercet, quibus homines frugi de rebus suis statuere solent. Nec enim boni patresfamilias res suas cæco impetu disperdunt, sed tum eas alienant, si necessitas urgeat, aut utilitas suadeat* (4). Per lo che, prima della nuova polizia del Regno, introdotta in questi ultimi tempi, per l'assenso de' Magistrati Laici nelle distrazioni de' beni ecclesiastici, quando da' Beneficiati, colla sola approvazione del Vescovo, si alienavan li be-

(1) *Concil. Trid. Sess. XXV. Cap. XI. de Reform.*

(2) *Cit. Cap. IV. §. I.*

(3) *Cap. I. Clementinarum Tit. de rebus Ecclesiæ non alienandis.*

(4) *Dominici Cavallarii Commentaria de jure Canonico. Pars II. Cap. LVIII. §. VII.*

beni de' respettivi Beneficj, con *evidente utilità* degli stessi Beneficj, il contratto era valido, e legittimo, e per la sua stabilità non era necessario l'*Assenso Apostolico*.

Il contratto fatto nell'anno 1758. tra li Beneficiati Ebdomadarj, e Carlo Moccia fu eseguito dagli stessi Beneficiati Ebdomadarj coll'Assenso del Vescovo, interposto per mezzo della sua Curia; li quali Beneficiati Ebdomadarj aveano anche da'Sacri Canoni tutta la facoltà di stabilirlo, quando vi concorrea la di lor volontà con quella del Vescovo. Non vi erano altri interessati sulli beni del di lor Beneficio; per lo che il di loro intervento coll' Assenso dell'Ordinario, era sufficiente per la validità del contratto. Lo stesso si conobbe anche vantaggioso per la Chiesa; giacchè, in tempo che fu stabilito, da'territorj censuiti altro non si ricavavano, che annui tomoli cento di grano; li quali valutati a carlini dodeci il tomolo, come allora ordinariamente si contrattava, formava l'annua rendita di duc. 120.. La censuazione al contrario fu stabilita per duc. 145.; vale a dire per duc.25. di più di quel, che allora si percepiva dagli enunciati territorj; onde non si potea dubbitare del vantaggio, che allora recava alla Chiesa. Lo stesso contratto si fece con tutte le dovute cautele, e solennità. S' invitaron coll' Editto tutti coloro, che volean concorrere per la censuazione. S' intesero lì periti, per sapersi quanto poteano allora gli stessi territorj dar di rendita; li quali attestaron di non potere oltrepassar gli annui duc.129.. S' intesero anche li testimonj periti, e consçj della qualità de' medesimi territorj; li quali attestarono ancora, di esser vantaggioso per la Chiesa il contratto, che andavasi à stabilire. Lo stesso contratto fu anche eseguito colla *sub hasta*; onde non poteasi usare altra maggior cautela, per conseguire il maggior vantaggio del Beneficio.

Oltre a ciò, dalla Curia di Aversa, colla di lei Sentenza del primo di Marzo 1757. si dichiarò, *petitam prorogationem dictæ emphyteusis ... cedere in evidentem Ecclesiæ utilitatem, proindeque, ut licitam, & a jure permissam fieri, & institui posse*; per cui si diede la facoltà a' Beneficiati Ebdomadarj di effettuire il contratto con Carlo Moccia, non solamente in forza degli atti da lei citati nella medesima Sen.

Sentenza, e della Decretale *Ambitiose* di Paolo II., *qua conceditur facultas instituendi contractum emphyteuticum*, *SINE BENEPLACITO APOSTOLICO*, *cum conditionibus, si fiat in casibus a jure permissis, si sit de bonis ab antiquo in emphyteusim dari solitis*, *& si subsit evidens Ecclesiæ utilitas de tempore contractus*, ma altresì *omni modo meliori*. Gli stessi Beneficiati Ebdomadarj di *loro libera, e spontanea volontà*, effettuiron realmente il contratto con Carlo Moccia; dichiararando, che lo stesso contratto da lor si effettuiva, non meno in forza dell' enunciata Sentenza, che *in ogni altro modo migliore*. Questa *clausola, o sia cautela*, che significa lo stesso, secondo il sentimento de' Prattici (1), si adopra ne' contratti, in tutti gli atti convenzionali, ed in tutti gli atti giudiziarj; ed *est ita, & taliter, ut plenum sortiatur effectum*, il contratto, *eo pleniori*, *& pinguiori modo*, *quo melius sortiri possit* (2). Colla stessa clausola, *negotium principale ampliamus, limitamus, vel explicamus* (3). E quindi la Curia di Aversa, avendo adoprata la clausola *omni meliori modo*, venne a dare a' Beneficiati Ebdomadarj la facoltà di stabilire il contratto, in qualunque modo, che de' medesimi si potea stabilire. E potendo essi stabilirlo, tanto in forza delle leggi civili, che in forza de' sacri canoni, come di sopra si è dimostrato, senza l'*Assenso Apostolico*, così da essa Curia sì acconsentì, in nome del Vescovo, di effettuirsi il contratto da' Beneficiati Ebdomadarj, a norma delle stesse leggi, e de' Sacri canoni. E li contraenti, avendo altresì adoprata la stessa clausola, *in ogni altro modo migliore*, si avvalsero di ogni e qualunque facoltà, che mai aveano, per la fermezza dello stesso contratto. Quale potendosi da' Beneficiati Ebdomadarj stabilire, tanto in forza dell'istrumento della fondazione del Beneficio, quanto in forza delle leggi civili, o de' sacri canoni; per ciò l' enunciato contratto dell'

(1) *Samuelis Strykii. Tom. I. Disput. XVII. Cap. I. de clausulis in genere, n.4.*

(2) *Cardinalis de Luca Pars I. de Beneficiis, Disc. 143. num.6.*

(3) *In cit. Disputat. num.4. in fin.*

dell'anno 1758. fu anche senza l'*Assenso Apostolico* valido, e legittimo. E quindi con ingiustizia manifesta, nell'anno 1788., si promosse da' Beneficiati Ebdomadarj dello stesso anno la causa contro dell'attuale enfiteuta.

C A P. II.

In cui si dimostra, che il precedente contratto stabilito nell'anno 1736. tra gli stessi Beneficiati Ebdomadarj, e Carlo Moccia, fu altresì valido, e legittimo; e che per la di lui fermezza non vi era bisogno dell'Assenso Apostolico; onde la mancanza del Regio exequatur al Rescritto della Sacra Congregazione, non venne ad alterare in minima cosa lo stesso contratto.

LA Maestà del Re, sul dubbio propostogli da' suoi Magistrati, intorno a' contratti fatti coll' *Assenso Pontificio*, con suo Real Dispaccio de' 31. Ottobre 1777., dichiarò, *che le leggi comuni, e quelle del Regno, non hanno mai richiesto Assenso alcuno alle locazioni de' fondi delle Chiese, e di altri Pii luoghi*. E quindi ordinò, che gli affitti a lungo tempo, ancorchè fatti *senza Assenso della Corte di Roma*, erano efficaci per l' esecuzione della Real determinazione de' 17. Agosto 1771.. Per lo che la validità, o invalidità del contratto dell'anno 1736., non dipese dall'esistenza, o dalla mancanza dell'*Assenso Apostolico*, perchè questo non fu mai richiesto, per la fermezza dello stesso contratto. Per la sua validità, come si è dimostrato nel Capitolo precedente, bastò il solo consenso de' Beneficiati Ebdomadarj, accompagnato con quello del Vescovo; li quali consensi vi furono; onde l' enunciato contratto fu valido, e legittimo. Vero si è, che nell'istrumento stipulato nell' anno 1736. v' intervennero personalmente tre soli Beneficiati Ebdomadarj; e per lo quarto, denominato *D. Nicola di Andreozzo*, v' intervennero gli stessi tre, come di lui *messi, ed internuncii*, promettendone la ratifica; quale sebbene non apparisce di esser seguita con altro istrumento, ad ogni modo non si può dubbitare, che col fatto esso di *Andreozzo* ratificò quel che si fece dagli altri Beneficiati Eb-

Ebdomadarj; mentre egli non solo riconobbe a Carlo Moccia per enfiteuta, con aversi dallo stesso ricevuta la sua rata degli annui tomoli cento di grano; ma altresì per essere intervenuto personalmente nel secondo istrumento, stipulato nell' anno 1758., tra li Beneficiati Ebdomadarj di quel tempo con esso di Moccia, per lo secondo *ventinovennio;* onde si può dire asseverantemente, che la censuazione del 1736. fu stabilita col consenso di tutte e quattro li Beneficiati Ebdomadarj.

Fu stabilita altresì coll' Assenso del Vescovo. A costui si presentò da' Beneficiati Ebdomadarj il *Rescritto* della Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, non per l'esecuzione dello stesso *Rescritto*, perchè una tale esecuzione stava *suddelegata* al di lui Vicario; ma per aver l' Assenso dello stesso Vescovo; il quale ne incaricò di ciò il medesimo Vicario. Per lo che costui procedè nell' affare, colla *suddelegazione* del Pontefice, ricevuta per mezzo della Sacra Congregazione; e come Vicario del Vescovo, e suo particolar delegato in questa causa. Come Vicario del Vescovo egli potea *disponere de his, quæ in exercitio ordinis lege constituti adsiduo occurrunt* (1). E come delegato dello stesso Vescovo, egli, rappresentando la di lui persona, potea far tutto ciò, che si potea fare dal Vescovo medesimo. Di fatti il Vicario, colla sua Sentenza de' 5. Maggio 1736., accordò la facoltà a' Beneficiati Ebdomadarj di cedere in enfiteusi a Carlo Moccia li territorj del Beneficio, non meno *prædicta Apostolica auctoritate nobis subdelegata*, ma altresì *ea auctoritate qua fungimur*; e diede egli altresì agli stessi Beneficiati Ebdomadarj la facoltà di stipular l'istrumento, non meno *Apostolica auctoritate*, e *facultate*, che *pariter tenore præsentium*; cioè della sua Sentenza; o sia *Episcopi auctoritate, & facultate*; perchè egli publicò la stessa Sentenza, come *Vicario*, *Luogotenente*, *Officiale Generale*, *in temporalibus, & spiritualibus del Vescovo di Aversa*, e come *Suddelegato Apostolico*.

Il Vicario prestò l' Assenso in nome del Vescovo a ragion veduta,

(1) *Ulrici Huberi de Jure Civ. Lib. I. Cap. XX. §. X.*

ta, e colle dovute cautele, e solennità. Egli per la verificazion dell' esposto de' Beneficiati Ebdomadarj, che la censuazione ridondava in vantaggio della Chiesa, impartì termine sommario; ma vedendo l' obbligo di Campagnone, fatto per l' affitto degli stessi territorj, stimò inutile di procurare altra pruova, perchè il tutto stava giustificato. Dall' obbligo egli vidde, che li territorj del Beneficio non davano altra rendita, che annui duc. 88. All' incontro la censuazione, che andavasi a stabilire, per tomoli cento di grano, portato in casa de' respettivi Beneficiati Ebdomadarj, alla ragione di carlini dieci al tomolo, producea la rendita di annui duc. cento. Vale a dire, che dalla enfiteusi andavansi a ricavare annui duc. dodeci di più, di quel che si stava allora ricavando; onde ogni un conoscea, che la stessa era vantagiosa per la Chiesa, senza altra pruova. E quindi egli passò a spedir l' Editto, chiamando tutti a concorrer per l' enfiteusi, e a migliorar l' offerta; ed indi alla *sub basta*. Lo stesso Vicario principalmente appoggiò la sua Sentenza, sopra l' affitto fatto col suddetto di Campagnone, *per dictos Reverendos Ebdomadarios in actis præsentato*; ed in vista dell' accesso da lui fatto *super faciem loci*; e dall' uno, e dall' altro egli toccò con mani, *exposita, & narrata per Oratores fuisse, & esse vera, veritateque fulgiri, dictique territorii concessione cessisse, & cedere, in evidentem Ecclesiæ utilitatem*. Li Beneficiati Ebdomadarj successivamente stipularon l' istrumento con Carlo Moccia, servata *la forma del Breve Apostolico, e decreto Apostolico, e decreto suddetto*. Sicchè essi vennero a distinguere la facoltà che avean ricevuta dal Pontefice, da quella che avean ricevuta dal di loro Vescovo. La prima non era necessaria per la validità del contratto; onde poco importava, che al *Rescritto* della Sacra Congregazione non erasi interposto il *Regio exequatur*. La seconda era necessaria, e la ricevettero *causa cognita*; da cui si conobbe il vantaggio, che ricavavasi alla Chiesa dall' enfiteusi, che andavasi a stabilire. Per lo che, la mancanza del *Regio exequatur* al *Rescritto* della Sacra Congregazione, non venne ad alterare in minima cosa la validità del contratto del 1736. giacchè per la fermezza dello stesso contratto nè punto, nè poco si richiedea l' *Assenso Apostolico*.

Que-

Questo Assenso si dimandò da' Beneficiati Ebdomadarj; e dagli stessi si presentò il *Rescritto* della Sacra Congregazione, prima al Vescovo di Aversa, e dopo a quella Curia; e quindi dovea esser loro la cura di munirlo del *Regio exequatur*. Non avendolo munito, la di loro colpa, e mancanza, non dovea giammai ridondare in danno di Carlo Moccia. Costui concorse all'ensiteusi, non per lo *Rescritto* della Sacra Congregazione; ma per l'Editto publicato dalla Curia dell'Ordinario, che avea tutta la facoltà di stabilire una tale ensiteusi, col consenso de' Beneficiati Ebdomadarj. Ed il contratto egli lo fece, non con essi Beneficiati Ebdomadarj, ma coll' *asta fiscale*; da cui, e non da' primi, egli ne ricevè l'utile dominio de' territorj censuiti. L'istrumento stipulato colli Beneficiati Ebdomadarj, non gli tolse, nè gli diede, maggior diritto di quello, che egli avea acquistato dall' *asta fiscale*. Lo stesso istrumento servì solamente per futura cautela, e per memoria di quel, che si era stabilito; giacchè senza di esso, in forza della *sub hasta*, egli avea di già acquistato l'utile dominio sopra degli enunciati territorj, sotto il solo obbligo del canone offerto. Il Cujacio disse su di ciò. *Hasta dominum facit eum, cui bona addicuntur. Et ideo hasta dicitur domina, ut apud Juvenalem. Et venale caput domina prabere sub hasta* (1). E di più soggiunse lo stesso. *Hac est vis, & fides hasta fiscalis, nam si rite facta sit, nec rescripto Principis, nec beneficio atatis, nec alia ulla ratione convelli potest* (2). Gl'Imperatori Diocleziano, e Massimiano dichiararono, che *fiscalis hasta fides facile convelli non debet* (3). E per ciò il Fabro sostenne. *Multo minus ferendum est, ut decipiatur, qui fidem publicam secutus est. Idque est, quod dici solet; fidem hasta fiscalis facile convelli non debere* (4). Il che fu sostenuto ancora dal Donello, dicendo. *Hasta fiscalis, & publica auctionis auctoritas, facile convelli non debet*. Tanto

E.

(1) *Ad Tit. De executione rei judicata Lib. VII. C. Tom. IX. p.1092. lit.E.*
(2) *Ad Libros X. Cod. Tit. de fide, & jure hasta fiscalis. T. II. p.652. lit.B.*
(3) *L. 8. de remissione pign.*
(4) *Lib. IV. Tit. XXI. Def. II. n.4.*

to vero che il Brunnemanno passò a dire. *Quando res minoris vendita sub hasta per licitationem, tunc facile non est concedenda restitutio* (1), Carlo Moccia, concorrendo per l'enfiteusi, si fidò alla publica fede. Egli altro non dovea vedere, che l'Editto erasi spedito da colui, che avea la facoltà di publicarlo; e che la *sub hasta* eseguivasi da persona, che avea anche la facoltà di poterla fare; e non dovea badare, che al Rescritto della Sagra Congregazione, spedito a ricorso degli Ebdomadarj, non erasi interposto il *Regio Exequatur*.

Egli era uom di campagna, ed ignorava la polizia del Regno, per le carte che spedivansi da una potenza esteriore. Nè avea obbligo di tanto sapere. *Nam & rusticis jus plerumque ignorare permissum est. Minutius Felix in Octavio. Agrestibus*, inquit, *non est datum intelligere civilia*. Lo stesso Cujacio disse. *Sunt quidam casus, legibus expressi, quibus juris ignorantia, faeminis, & rusticis prodest, ne in damnum incidant* (2). Il Donello disse ancora. *Cur ergo juris ignorantia quibusdam prodest, seu quibusdam non nocet, ut mulieribus, minoribus, militibus. Quia genere ipso haec ignorantia non est probabilis: in his est probabilis & ferenda, quae partim imbecillitate aetatis, aut sexus excusatur; partim conditione vitae, in quam peritia juris non facile cadit, defenditur; qualis est in militibus, & rusticis* (3). E quindi il contratto dell'anno 1736. fu valido, e legittimo; e potea reggere senza il *Regio exequatur*; giacchè per la di lui fermezza non era necessario l'*Assenso Apostolico*.

Sia però di ciò quel che si vuole. La decisione, che ora devesi interporre dalla G. C., non cade certamente sopra la validità, o invalidità del contratto dell'anno 1736. Questo terminò fin dall'anno 1765.; onde è inutile di entrare all'esame di un contratto di già eseguito, e terminato colla massima soddisfazione de' contraenti. Oltre a ciò

(1) *Lib. IV. Tit. IV. De minoribus*, *l. 14. ad* §. 8.
(2) *Commens. Jacobi Cujacii in lib. I. Defin. Papin. ad L. VIII. De jur. & facti ignor. Tom. IV. p. 1432. lit. A.*
(3) *Comment. De jure civili Lib. I. Cap. XXII.* §. *IV.*

ciò il giudizio promosso da' Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1788. , riguardò soltanto il contratto dell' anno 1758.; quale nel Capitolo precedente si è dimostrato esser valido, e legittimo; ad ogni modo ancorchè si volesse giudicare del primo contratto , senza dubbio non compete più a' Beneficiati Ebdomadarj ragione alcuna, per la pretesa mancanza del *Regio exequatur* al *Rescritto* della Sacra Congregazione, perchè è *prescritta* la di loro azione, essendo scorsi ormai cinquanta sette anni da che fu stabilito. Il celebre Canonista Zegero Bernardo Van-Espen parlò minutamente *de tempore ad præscriptionem requisito*, e disse, *ante Justinianum præscriptio triginta annorum etiam adversus Ecclesias procedebat*. Entrò egli ad esaminar la differenza del tempo prefisso dalle leggi civili, da quella de' Sacri canoni, e conchiuse. *Porro notandum, auctoritates fere omnes, quæ his quæstionibus referuntur, ad leges Principum pertinere: eo quod plerumque per præscriptionem rerum temporalium dominia acquirantur, quæ potestati, & jurisdictioni Regum, & Principum præcipue subjiciuntur, eaque reguntur*. Soggiunse egli, che lo stesso Giustiniano, *in gratiam Ecclesiarum, præscriptionem centenariam induxit, l. 23. Cod. de SS. Eccles., & Novella IX., anno 535. promulgata.* Ben vero Giustiniano medesimo *sex circiter post annis, præscriptionem hanc centenariam rursus sustulit, edita Novella III., hac tamen prærogativa Ecclesiis indulta, ut adversus Ecclesias non triginta, sed quadraginta annorum possessio necessaria feret. Similiter Nov. CXXXI. Cap. 6.. Pro temporalibus præscriptionibus 10., & 20., & 30. annorum sacrosanctis Ecclesiis, & aliis venerabilibus locis, solam 40. annorum præscriptionem opponi præcepit* (1). Per lo che, volendo li Beneficiati Ebdomadarj promuovere qualunque di lor ragione, che mai li potesse competere dal contratto dell'anno 1736., li vien preclusa la strada, perchè è prescritta qualsivoglia di loro azione, coll' elasso di quaranta anni. E 3 CAP.

(1) *Tom. III. Brevis Commentarius in II. partem Gratiani. Quæstio III. & IV.*

C A P. III.

In cui si risponde a tutti li dubbj promossi per parte de' Beneficiati Ebdomadarj contro la validità, o legittimità degli enunciati contratti.

IL degno Avvocato de' tre *asserti* Beneficiati Ebdomadarj, non ritrovando ragion sufficiente a sostener la pretensione, suscitata nell'anno 1788. da' di lui clientoli, contro dell' enfiteusi, è andato ritrovando il pel nell'uovo. Egli, parlando in Ruota la causa, colla sua solita energia, disse principalmente, che l'obbligo per l'affitto, fatto da D. Nicola Campagnone nell'anno 1730., fu simulato, e finto; mentre non era possibile, che li territorj da lui affittati, avessero potuto mai produrre la sola rendita di duc. 88.; quando nell'anno 1723., apprezzandosi da' periti il territorio, sito in *Sannazaro*, per duc. 3. m. 300., e per essi annui duc. 99., frutto corrispondente al 3. per 100., si ebbe riguardo a tomoli 76. di grano, che lo stesso territorio producea; che valutato alla ragione di carlini 10. il tomolo, dava la somma di duc. 76. Come pure dagli stessi periti si ebbe considerazione, tanto ad altri duc. 23., per botte 6. di vino, che il medesimo territorio producea in ogni anno, quanto per lo di più che potea produrre in appresso l' *arbusto*, piantato di pioppi giovani, e bene *vitati*. Ed apprezzandosi ben anche gli altri due territorj per duc. 700., e per essi annui duc. 21., frutto altresì corrispondente al 3. per 100., si ebbe considerazione ancora a tomoli 21. di grano, che li medesimi territorj produceano; che valutato ancora alla ragione di carlini 10. il tomolo, dava la somma di annui duc. 21.; sicchè il prodotto degli enunciati territorj allora ascendea ad annui duc. 120.; quale dovea crescere in appresso per l'*arbusto*, piantato di pioppi giovani, e bene *vitati*, e non minorare.

Il di lui argomento è fundato sopra de' possibili; ma contro al fatto certo, e parlante, nulla mai si conchiude con simili argomenti. Primieramente si potrebbe dire, che l'enunciato apprezzo fu fatto tra il Capitolo di Aversa, ed il Promotor Fiscale della Curia. Il

Ca-

Capitolo certamente nutriva l' impegno di assegnar quanto men potea da' beni ereditarj del Canonico Ranieri, perchè l'avanzo restava in di lui benefizio. Il Promotor Fiscale era Canonico dello stesso Capitolo; vale a dire, ch'era uno degl' interessati; onde si può mettere in dubbio, s' egli sostenne con efficacia le ragioni di un Beneficio erigendo, mettendo da parte gl' interessi proprj. Certo si è, che il territorio, sito in *Sannazaro*, prima che si dasse in enfiteusi a Carlo Moccia, era pieno di *bronchi*, e *felci*, dove si andava a caccia di animali, che colà si annidavano; per cui non si ritrovava così facilmente ad affittare; siccome fu costantemente deposto da' testimonj esaminati in termine ad istanza dell' enfiteuta. Sian sussistenti nondimeno tutte le considerazioni, ch' ebbero li periti nel valutare il territorio, sito in *Sannazzaro*, non per ciò ne segue, che nell' anno 1736., non era possibile, che gli enunciati territorj producessero la sola rendita di annui duc. 88.. Il di loro apprezzo fu fatto nell' anno 1723.. L' enfiteusi fu stabilita nell' anno 1736.. Fra sì lungo tempo potea avvenire, che lasciandosi in abbandono da' Beneficiati Ebdomadarj li medesimi territorj, e non coltivandosi colla medesima attenzion di prima, gli stessi territorj potean mancare di produrre quell' annua rendita, che produceano in tempo che furono apprezzati. E quindi l' argomento del degno Avvocato de' Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1788. non è certo. Certo è bensì, che li Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1736., confessaron nel di lor ricorso, dato alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, di non percepire altro da' territorj enunciati, che annui duc. 88.. Certo è altresì, che sussiste l' obbligo di Campagnone, fatto colle dovute solennità; da cui si vede di essersi l' affitto de' territorj suddetti stabilito per annui duc. 88.. Il degno Avvocato pose anche in dubbio l' esistenza dell' obbligo di Campagnone; onde ha mosso l' enfiteuta, di fare estrarre dall' originale la copia legale; dove si veggono ancora le soscrizioni de' Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1730.. Sicchè ora non può cadere dubbio alcuno, intorno alla verità, ed esistenza dell' obbligo accennato.

Lo stesso degno Avvocato si scagliò fortemente contro del

 Vi-

Vicario della Curia di Aversa dell'anno 1736., perchè impartì termine sommario, per verificare il vantaggio, che andavasi a recare al Beneficio, colla disposta enfiteusi; ed ordinò il di lui accesso sulla faccia del luogo; e che indi ridusse tutti gli atti al solo suo accesso, senza compilare il termine impartito, e senza sentire il giudizio de' periti. Il Vicario procedè colla massima avvedutezza, e regolarità in un tale affare. Egli impartì il termine sommario, prima che gli si presentasse l'obbligo di Campagnone. Dalla presentazione di quest' obbligo egli vidde, che la rendita de' territorj si riducea allora ad annui duc. 88. All'incontro dall' enfiteusi si andavano a ricavare annui tomoli 100. di grano; per lo che non v'era bisogno di altra pruova, per dimostrare il vantaggio che si ricavava al Beneficio colla chiesta enfiteusi. E quindi, dopo aver egli ocularmente osservato lo stato de' territorj, non stimò necessaria altra pruova. Di fatti egli appoggiò la sua Sentenza principalmente sopra l' affitto *alias facto per dictos Reverendos Ebdomadarios in actis præsentato*.

Si scagliò di più il suddetto degno Avvocato contro lo stesso Vicario, perchè non fece notificar l'*offerta* di Carlo Moccia a *Giuseppe Magliuolo*; il quale avea precedentemente offerto per la medesima enfiteusi tomoli 94. di grano; per cui suppose di avere esso di *Magliuolo* acquistato diritto di sapere chi avea sovraimposto alla di lui offerta. Come pure perchè fece una sola accensione, e perchè non diede Curatore a' futuri Beneficiati Ebdomadarj. In quanto alla prima parte, egli viene, dopo il corso di cinquantotto anni, ad allegare il diritto del terzo, per un contratto di già eseguito, e terminato sin dall' anno 1765.; onde chiaramente si comprende la sua insussistenza. Ancorchè però la causa si ritrovasse sul principio del contratto, nè pure al *Magliuolo* si apparterrebbe ragione alcuna. Egli non presentò mai offerta in iscritto, che si fosse poi accettata da' Beneficiati Ebdomadarj, per dirsi di avere acquistato diritto per l'enfiteusi. Della di lui offerta si fece soltanto parola nel ricorso di essi Beneficiati Ebdomadarj, dato alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari; per cui non si era nell'obbligo di notificargli l'offerta di Car-

lo

lo Moccia. Coll' Editto publicato dalla Curia, il *Magliuolo* veniva, come venne, a cognizione del contratto che andavasi a stabilire; e quando egli vi ritrovava il suo conto, non mancava di concorrere nella *sub basta*. Il Vicario non avea verun' obbligo di fare accendere una, o più candele. Le leggi civili, e li Sacri Canoni per la validità di simili contratti non han mai richiesta la *sub basta*. Questa si è introdotta da alcune Curie, per procedere con maggior cautela; ma non già che sia stato mai un' atto necessario, che rendesse nullo il contratto. Oltre a ciò, volendosi sindicare gli atti fatti dalla Curia, per la censuazione del primo *ventinovennio*, il degno Avvocato dovea dimostrare, che essa Curia in altri consimili contratti avea proceduto con più accensioni di candele; e che se ne fece una sola per l' enunciato contratto, ad oggetto di defraudare il Beneficio. Il che non ha fatto, nè potrà mai fare, perchè in tutte le Curie costantemente si è proceduto con una sola candela. Molto maggiormente è insussistente l'altro dubbio per la mancanza del Curatore; giacchè li Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1736., tanto in forza della fondazione del Beneficio, quanto in forza delle leggi civili, e de' Sacri Canoni, come di sopra si è detto, col semplice Assenso dell' Ordinario, aveano la facoltà di affittare li territorj del Beneficio per trent' anni, e di concederli in enfiteusi, o perpetua, o temporanea; onde era superflua la dazione del Curatore, non mai dalle leggi richiesto.

Il degno Avvocato de' Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1788. si è impegnato di sindicare gli atti fatti per lo primo *ventinovennio*, ad oggetto di esclamare, che per lo stesso contratto vi fu una manifesta *collusione*. Questa si può commettere fra li contraenti, per giovare ad alcuno di essi; non potendosi mai supporre, che vi sia persona, che commetta un delitto, senza ricavarne profitto. Quindi per la pretesa *collusione* si debbono considerar le persone, che ebbero ingerenza nel contratto; e a chi potea la medesima giovare; e da chi si potea commettere. Le persone, che ebbero parte nel contratto, furono il Vescovo di Aversa, il di lui Vicario Generale, *in temporalibus*, *& in spiritualibus*, li quattro Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1736., e

e Carlo Moccia. Il Vescovo di Aversa era allora D. Nicola Spinello, de' Principi di Scalea; che oltre di essere stato un' uom retto, e santo, era egli vigilantissimo sopra il governo della sua Diocesi; tanto vero che li suoi Vicarj, che egli spesso cambiava, non poteano far minima cosa, attinente allo stesso governo, senza la di lui intelligenza. Il Vicario era D.Gio.Tommaso Alfano, nobile Salernitano, e Canonico di quella Cattedrale; che poi per li suoi ottimi costumi, e per la sua dottrina, fu promosso al Vescovato di altra Chiesa. Li quattro Beneficiati Ebdomadarj erano quattro Sacerdoti della Città di Aversa, ben commodi, ed accorti. Carlo Moccia era un' uom di campagna, che coltivava la terra colle sue proprie braccia, e povero. Fra le persone nominate chi mai potea *colludere* per l' enunciato contratto? Certamente nè il Vescovo, nè il Vicario, nè li Beneficiati Ebdomadarj, erano in grado di farsi ingannare da un contadino. Costui non era in grado di tirare a se, nè li Beneficiati Ebdomadarj, nè il Vicario, nè il Vescovo, mediante qualche *sotto mano*. Egli non fu in grado di pagare agli stessi Beneficiati Ebdomadarj *ducati undeci*, per la metà delle spese da lui erogate nell' effettuazion del contratto; e si obbligò coll' istrumento dell' anno 1736. di pagarli a' medesimi per la fine del mese di Giugno di quell' anno. Sicchè è lontano ogni sospetto, che egli per mezzo di *sotto mani* avesse potuto indurre le persone di sopra nominate. Li Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1736. certamente non avrebbero fatto il contratto, quanto andavano a discapitare dalla ensiteusi. Nel solo caso vi entrarebbe il dubbio, quanto altrove ne avessero potuto ricevere il compenso delle supposte perdite. Un tal compenso non poteano da altri riceverlo, che da Carlo Moccia; in beneficio di cui andavasi l' ensiteusi a stabilire. Egli all' incontro non era in grado di spendere un quatrino. E quindi si può conchiudere con sicurezza, di essere un sogno la pretesa *collusione*.

Il degno Avvocato de' Beneficiati Ebdomadarj passò ancora a sindicar gli atti, fatti per lo secondo *ventinovennio*, e non mancò altresì d' infrascar per mezzo anche la *collusione*. Diss' egli, che dalla Curia, volendosi pruovare il vantaggio

del

del Beneficio, che andava a fare dal secondo contratto, s' impartì termine sommario, e nello stesso tempo si ordinò l'accesso del Vicario *super faciem locorum*, *una cum peritis*; quale accesso si eseguì da esso Vicario, ma senza l' intervento de' periti; li quali si elessero di consenso delle parti, e non già dalla Curia. Non ha potuto egli niegare, che non vi fu la perizia; perchè questa si vede fatta solennemente. Solo ha ristretto le sue lagnanze, perchè li periti non deposero il di lor sentimento nelle mani del Vicario. Non è la prima volta, che li periti si eliggono di consenso delle parti, come si fece tra li Beneficiati Ebdomadarj, e Carlo Moccia; li quali ne fecero l' elezione *in vigore anche del decreto interposto dalla Curia Vescovile di Aversa*. Li periti si conferirono sopra gli enunciati territorj, ed osservarono quanto bisognava per formare la di loro perizia; che sottoscrissero altresì col di lor giuramento; onde la medesima fu bastante di render sicuro l' animo del giudice, per lo vantaggio, che recava al Beneficio la rinovazione dell' enfiteusi. Qual sicurezza gli venne ancor confermata dalla sua ispezione oculare; dalle deposizioni de' testimonj; dall' Editto publicato; e dalla *sub hasta*. Oltre di che, il vantaggio per lo Beneficio si vedea generalmente da tutti. Dal primo *ventinovennio* si ricavavano annui tomoli cento di grano. Per lo secondo *ventinovennio* si andavano a ricavare annui duc. 145.. Il grano nell' anno 1758. correa alla ragione di carlini tredici il tomolo. Onde tomoli cento di tal genere, producean l' annua rendita di soli duc. 130.. E stabilendosi il secondo *ventinovennio* per annui duc. 145., si vedea da ogni uno il vantaggio, che si recava al Beneficio collo stesso contratto; onde non vi era bisogno di altra pruova.

Il degno Avvocato però de' tre *supposti* Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1788., è ricorso per li prezzi de' grani alla fede del Segretario della Casa Santa di Aversa; il quale disse, che dal 1763., sino al 1767., li grani eransi colà venduti a carlini diecessette, e diceotto il tomolo. Il Segretario parlò de' prezzi de' grani dell' anno 1763. in avanti. Il contratto per lo secondo *ventinovennio* fu stabilito nell' anno 1758.; per lo che la fede enunciata niente [illegible] al-

altera quel che si fece in tempo del contratto.

E' costante per legge, che li contratti debbonsi regolare colle circostanze del tempo, in cui si effettuiscono. Il Giureconsulto Proculo così rispose in un caso consimile. *Polla emit lacum Sabatenum angularium, & circa eum locum pedes decem; quaero, numquid & decem pedes, qui tunc accesserunt, sub aqua sint, quia lacus crevit, an proximi pedes decem ab aqua Rutiliae Pollae. Respondit. Ego existimo eatenus lacum quem emit Rutilia Polla, venisse, quatenus tunc, & circa decem pedes, qui tunc fuerunt: nec ad eam rem quod lacus postea crevit, latius eum possidere debet, quam emit* (1). Il Giureconsulto Ulpiano rispose anche dello stesso tenore. *In hereditate vendita utrum ea quantitas spectatur, quae fuit mortis tempopore, an ea quae fuit cum aditur hereditas? An ea quae fuit cum hereditas venundatur, videndum erit? Et verius est, hoc esse servandum, quod actum est: plerumque autem hoc agi videtur, ut quod ex hereditate pervenit, in id tempus, quo venditio fuit, id videatur venisse* (2). La cosa è da per se chiara, altrimenti non vi sarebbe sicurezza, anche per le compre fatte venti, e trenta anni addietro, senza dir di più; perchè essendo generalmente cresciuti di prezzo tutti li prodotti de' territorj, venne per conseguenza a crescere il prezzo de' territorj medesimi. La enfiteusi fu rinovata nell'anno 1758.; ed allora come si è provato, li grani non oltrepassavano il prezzo di carlini tredici il tomolo. Il di loro prezzo crebbe nella notabile scarsezza avvenuta nella raccolta dell'anno 1763., per cui seguì la carestia nell'anno susseguente 1764. Da allora in avanti lo stesso prezzo è andato crescendo di anno in anno; onde non si può avere ragione alcuna per un tale aumento. Potea anche minorare; e per la minorazione l'enfiteuta non avea diritto di sciogliere il contratto.

Ancorchè li prezzi de' grani nell'anno 1758., quando si rinovò la seconda enfiteusi, correano alla ragion di carlini dicessette il tomolo, nè anche può dirsi, che l'enfiteusi fu

---

(1) *L. 69. D. de contrahenda emptione.*

(2) *L. 2. §. 1. D. De hereditate vel actione vendita.*

fu illegittima, e malamente fatta. Calcolandosi ad una tal ragione li tomoli cento di grano, compongon la somma di duc. 170.. La enfiteusi fu stabilita per annui duc.145.; per lo che vennero a mancare duc.25., secondo il conto formato dall' Avvocato suddetto, appoggiato sopra la fede enunciata. La mancanza fu meno della sesta parte; che secondo la di lui idea, render poteano li territorj censuiti. Avendo però l' Imperator Giustiniano colla sua Novella VII. disposto, *sextam ei partem cum scrupolositate imputandam concedimus*. E coll' altra sua Novella CXX. avendo altresì permesso di stabilirsi l' enfiteusi col consenso del Vescovo, e col giuramento de' Beneficiati, *quod ex hac emphyteusi nullum damnum eidem Venerabili domui infertur*; non si può in nessun modo sindicare il contratto dell' anno 1758., stabilito per gli annui duc.145.

Lo stesso contratto, anche secondo il conto del degno Avvocato de' tre *supposti* Beneficiati Ebdomadarj, non è suscettibile giammai di *rescissione*, giacchè per questa si richiede la lesione; oltre della metà di quel che li territorj producean di rendita in tempo del contratto. Sulle prime, in forza della legge seconda del Codice, sotto il titolo *de rescindenda venditione*, si ordinò la *rescissione* del solo contratto di compra e vendita, quando vi sia lesione oltre la metà del giusto prezzo. Indi si estese la rescissione a tutti li contratti di buona fede, *in quibus similis iniquitatis manifestæ reprobandæ ratio reperitur*; tra li quali si annoverò anche l' enfiteusi. Quindi per darsi luogo alla rescisione di questa, sempre deve sussistere la lesione oltre della metà di quel che producean di rendita in tempo del contratto; il che non si verifica nel caso nostro, perchè l' enfiteusi fu stabilita più di quel, che allora rendean li territorj.

Li tre *asserti* Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1788. si impegnarono di far deporre da' di lor testimonj, di avere inteso dire da Carlo Moccia, che egli si era impegnato sempre di far negozj vantaggiosi, siccome fatto avea colli Beneficiati Ebdomadarj dell' enunciato Beneficio. Se ciò il Moccia avesse detto, il che è incerto, pure il suo parlare non indicò di aver commessa veruna frode in danno dello stesso Beneficio. Il suo negozio vantaggioso certamente l'ha fatto. Egli prese li territorj macchiosi, ed in-

incolti; ed avendoli ridotti a cultura, vi ha fatto il suo vantaggio, perchè ha cresciuta la di loro rendita; onde con ragione ha detto, che egli sempre procurato avea di far negozj vantaggiosi. Ogni uomo diligente, od accorto procura sempre di migliorar la sua condizione. E se un de' contraenti in qualche parte resta leso, non per ciò il contratto dalla legge si rescinde. Il Baron di Puffendorfio, parlando della legge seconda del Codice *de rescindenda venditione* disse, che *est mere positiva, & nititur ea potissimum ratione, quod nulla Tribunalia sint suffectura expediendis litibus, si ob quamcumque minimam læsionem præter possit adiri. Et quia indoles fori requirit, ut qui nolit decipi, oculos aperiat* (1). Il Giureconsulto Pomponio disse. *In pretio emptionis & venditionis naturaliter licere, contrahentibus se circumvenire* (2). Gioanni Barboyrac soggiunse a Puffendorfio nel Paragrafo citato, *c'etoit la maxime courante des Jurisconsultes, que naturellement chacun peut faire son marchè aussi avantaguisement qu' il est possible, & mettre pour cet effet en usage tous les artifices d'une adresse innocente; jusques-la, qu' ils se servent des termes tres forts, qui se prennent ordinairement en mauvaise part, CIRCUMSCIBERE, CIRCUMVENIRE*. Quindi, ancorchè Carlo Moccia procurò di fare il suo vantaggio colli Beneficiati Ebdomadarj, non per ciò il contratto si può mai rescindere.

Se nel contratto dell'anno 1758. si adoprò qualche *inganno*, questo si commise da' Beneficiati Ebdomadarj, e non già dall'enfiteuta. Secondo la di lui offerta, accettata da essi Beneficiati Ebdomadarj, e confermata colla *sub basta*, il dominio utile de' territorj censuiti dovea passare intieramente in beneficio del medesimo, sotto il solo peso di annui duc. 144.; e tutto ciò che si producea ne' medesimi territorj dovea andare in di lui beneficio. All'incontro, coll'istrumento stipulato dopo della *sub basta*, da' Beneficiati Ebdomadarj si obbligò l'enfiteuta ad annui carlini 10., per lo prezzo di quattro caponi; oltre di dover piantare in-

(1) *De jure naturæ & Gentium Lib. V. Cap. III. §. IX.*
(2) *L. 16. §. 4. D. De minoribus.*

intorno al territorio grande, sito in *Sannazzaro*; a sue proprie spese, una *ghirlanda di Olmi*; da vendersi colla di loro intelligenza, dopo giunti al taglio, con dividersi il prezzo, metà a benefizio de' Beneficiati Ebdomadarj, e metà a benefizio dell' enfiteuta. E così anche eseguirsi, piantandosi la *ghirlanda di olmi*, anche nell'altro picciolo territorio. Come pure, volendo l'enfiteuta arbustare di pioppi altresì il territorio picciolo, niente potesse pretender de' Beneficiati Ebdomadarj in fine del *ventinovennio*, per l'aumento fatto, ma questo rimaner dovesse intieramente in benefizio di essi Beneficiati Ebdomadarj. Di tutti questi nuovi obblighi non ve n'era nessuno nell' offerta. L' enfiteuta effettuì il contratto coll' *asta fiscale*; onde li Beneficiati Ebdomadarj non avean verun diritto di aggiungere più di quello, che stava notato nell' offerta; ed intanto ingiunsero all' enfiteuta altri pesi, ben gravosi. Per lo che si può dire con sicurezza, che da costui non si commise veruno *inganno* per lo contratto dell' anno 1758.; e che più tosto fu per lo stesso gravoso, per l'aggiunsioni caricategli di più da que' Beneficiati Ebdomadarj.

Ciò non ostante da' tre *asserti* Beneficiati Ebdomadarj dell' anno 1788. si assunse, che l' enfiteuta *subornò* il Beneficiato Ebdomadario, denominato *D. Domenico Trotta* (1); a cui, con istromento stipulato a 8. Gennajo 1760. esso enfiteuta si obbligò, per la sua porzione, di corrispondergli in ogni anno, per tutta la sua vita, tomoli 20. di grano, e duc. 10.. L' incongruenza per la pretesa *subornazione* da se si manifesta. L' enfiteusi per lo secondo *ventinovennio* fu stabilita nell' anno 1758.. L' istrumento stipulato col suddetto di *Trotta* fu nell' anno 1760.. Vale a dire dopo due anni, che fu l' enfiteusi stabilita. Quando passava tra di loro qualche *collusione*, l' istrumento dovea precedere il tempo dell' enfiteusi; giacchè dopo che questa si era eseguita l' enfiteuta non avea più bisogno del *Trotta*. E se mai lo stesso istrumento veniva a recare all' enfiteuta qualche obbligo di più di

(1) Questo era un vecchio Sacerdote, il quale intervenne tanto nell' enfiteusi, stabilita nell' anno 1736., quanto nell' altra dell' anno 1758.

di quel che avea, egli non l'averebbe stipulato. Un tale istrumento non venne a recare nè danno, nè utile, nè a *Trotta*, nè all'enfiteuta. Li grani allora si contrattavano alla ragione di carlini 13. il tomolo; sicchè li tomoli 20. di grano, che dall'enfiteuta si consegnavano al *Trotta*, davan la somma di duc. 26.; alli quali aggiunti li duc. 10.; per ciò esso di *Trotta* venne a conseguir lo stesso di quello, che riscuotean gli altri tre Beneficiati Ebdomadarj; essendo la rata di ciascuno annui duc. 36.

Se li Beneficiati Ebdomadarj non si ritrovan più commodi, e contenti della censuazione per lo secondo *ventinovennio*, certamente non obbligavano l'enfiteuta di corrispondere a'medesimi gli annui duc. 144. dall'anno 1759. in avanti. Il primo ventinovennio andava a terminare nell'anno 1765.; e l'enfiteuta era tenuto di corrispondere a' Beneficiati Ebdomadarj fino allo stesso anno, tomoli cento di grano. Li Beneficiati Ebdomadarj all'incontro vollero anticipare la corrisponsione in danajo sette anni prima che finisce la prima enfiteusi. Se una tale anticipazione non era per loro utile, certamente non l'avrebbero desiderata, e convenuta. E quindi è lontano ogni sospetto di *collusione* per lo contratto dell'anno 1758.. Tanto più, che, quando fu stabilito, tuttavia governava la Diocesi di Aversa Monsignor D. Nicola Spinello; il quale essendo attentissimo, e vigilantissimo per li vantaggi della sua Chiesa, se non scorgea l'utilità che si recava al Beneficio colla censuazione per lo secondo *ventinovennio*, certamente non la permettea.

Dalle cose di sopra dette si vede chiaro, che li tre *asserti* Beneficiati Ebdomadarj dell'anno 1788., col promuovere l'enunciato giudizio, altra mira non ebbero, e non hanno, che deludere le Sovrane, e salutare leggi contro dell'*amortizazione*. All'incontro la Maestà del Re nostro Signore, col suo Real Dispaccio de' 17. Agosto 1771., non solo ordinò, che li beni ecclesiastici, tanto *conceduti in enfiteusi*, che in affitto *ad longum tempus*, si considerassero come *allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dell'antico canone*; ma altresì lasciò le *altre questioni, che poteano avvenire, alla decisione de' Giudici; li quali dovranno collo spirito di questa di-*

spo-